


# I GEORGOFILI

Quaderni  
2004-I



STEFANO BARZAGLI

## CONSIDERAZIONI SULLA VITICOLTURA TOSCANA

Firenze, 2004

---

SOCIETÀ EDITRICE FIORENTINA





# I GEORGOFILI

Quaderni  
2004-I



STEFANO BARZAGLI

## CONSIDERAZIONI SULLA VITICOLTURA TOSCANA

Firenze, 29 aprile 2004

SOCIETÀ EDITRICE FIORENTINA

REGIONE  
TOSCANA



*Con il contributo finanziario  
della Regione Toscana*

Copyright © 2004  
Accademia dei Georgofili  
Firenze  
<http://www.georgofili.it>

Proprietà letteraria riservata

Supplemento a «I Georgofili. Atti dell'Accademia dei Georgofili»  
Anno 2004 - Ottava Serie - Vol. I (180° dall'inizio)

Responsabile redazionale: dott. Paolo Nanni

Servizi redazionali, grafica e impaginazione  
SOCIETÀ EDITRICE FIORENTINA  
Via G. Benivieni 1 - Firenze  
Tel. 055 5532924  
Fax: 055 5532085  
e-mail: [info@sefeditrice.it](mailto:info@sefeditrice.it)  
[www.sefeditrice.it](http://www.sefeditrice.it)

## INDICE

1. Premessa	7
2. Lo scenario vitivinicolo toscano	8
3. Il controllo del potenziale viticolo	17
3.1 <i>Il sistema regionale per la gestione e il controllo del potenziale viticolo</i>	19
3.2 <i>Lo schedario viticolo e l'inventario del potenziale produttivo</i>	21
3.3 <i>La regolarizzazione delle superfici vitate impiantate in violazione del divieto di impianto</i>	24
3.4 <i>La riserva regionale dei diritti di impianto</i>	27
3.5 <i>Premi per l'abbandono della viticoltura</i>	30
4. La classificazione dei vitigni	31
5. Norme particolari per la produzione dei vini a denominazione di origine	33
6. Il rinnovo dei vigneti	37
7. La certificazione delle produzioni, gli albi dei vigneti DO e gli elenchi delle vigne IGT	45
8. La ricerca e sperimentazione	53
9. Conclusioni	57

### APPENDICE

Disposizioni applicative adottate dalla Regione Toscana per il settore vitivinicolo	59
Elenco delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino in Toscana	65



## I. PREMESSA

La vite e il vino, è noto, sono elementi essenziali della Toscana. Insieme al paesaggio agrario e alle numerose emergenze storiche, artistiche e architettoniche sono diventati simboli stessi della toscanità.

La Toscana oggi è indubbiamente conosciuta nel mondo anche per i suoi vini che hanno fortemente contribuito a innalzare i livelli qualitativi delle produzioni enologiche italiane.

Attorno al vino si concentrano forti attenzioni: sul piano produttivo, da parte dei consumatori, attraverso i canali promozionali, a livello comunicazionale.

Le notizie su eventi e fatti inerenti il vino circolano, anche a livello mondiale, in tempi sorprendentemente veloci. Basti ricordare la recente iniziativa della Commissione europea di ridurre il livello di protezione sull'uso di alcune menzioni tradizionali dei vini, molte delle quali, per inciso, riferite a vini toscani. Oppure la discussione di poco tempo prima sulla possibile utilizzazione di materiale vegetativo geneticamente modificato in viticoltura, oppure ancora, sull'intenzione di introdurre una accisa europea sul vino.

Ciò che riguarda la vite e il vino è ormai oggetto di costante attenzione da parte dei media. Trattare questi argomenti non è pertanto facile, per non essere ripetitivi e, soprattutto, se si vuole cercare di cogliere gli aspetti meno noti.

È importante sottolineare che la viticoltura è il settore dell'agricoltura che risulta più e da più tempo disciplinato da una vasta normativa comunitaria, nazionale e regionale. Ne sono ben consapevoli i produttori, i tecnici (le prestazioni tecniche sono innumerevoli per tutta la filiera produttiva), le pubbliche amministrazioni, gli organi di controllo e vigilanza.



Le numerose norme, le diverse fasi della filiera produttiva che richiedono un approccio altamente specialistico, il fatto che a livello comunitario il settore vitivinicolo abbia una disciplina tutta propria rispetto alle altre produzioni agricole, non contribuiscono certamente a una chiara e completa comprensione del complesso quadro di riferimento entro cui vengono prodotti i nostri vini.

Il peso della burocrazia si fa indubbiamente sentire nella produzione dei vini. Anche per gli addetti ai lavori non è sempre facile comprendere il senso di tanti adempimenti che la legge prevede. Ad esempio, appare difficile distinguere tra schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo, oppure mettere in relazione l'iscrizione dei vigneti agli albi dei vini a Denominazione di Origine (DO) con la certificazione delle produzioni.

Queste considerazioni servono allora a collocare questo importante settore produttivo della nostra regione nel più generale contesto normativo e, attraverso un linguaggio che mi auguro chiaro, a cercare di spiegare passaggi normativi alquanto complessi.

Queste considerazioni vogliono inoltre rappresentare un ideale percorso metodologico per una agevole comprensione di cosa significhi dedicarsi alla viticoltura e produrre vini in Toscana.

Oltre a questa premessa e ad alcune brevi considerazioni conclusive, esse si articolano in sette punti, relativi alla descrizione dell'attuale scenario vitivinicolo toscano, al sistema di gestione e controllo del potenziale produttivo su cui si basa anche la nuova Organizzazione Comune di Mercato (OCM), alla classificazione dei vitigni idonei alla coltivazione, alle particolari modalità per la produzione dei vini a Denominazione di Origine in Toscana, al rinnovo degli impianti viticoli che appaiono in gran parte vecchi e obsoleti, alla necessità di introdurre un efficace sistema di certificazione delle produzioni e, infine, alla ricerca e sperimentazione sulla quale l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore Agricolo e forestale (ARSIA) svolge una parte fondamentale di promozione e attuazione.

## 2. LO SCENARIO VITIVINICOLO TOSCANO

La superficie vitata regionale calcolata ai fini dell'inventario del potenziale produttivo previsto dalla nuova OCM vitivinicola<sup>1</sup> ammonta alla data odierna

<sup>1</sup> L'art. 16 del Reg. (CE) 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, prevede la messa a punto dell'inventario del potenziale produttivo che contiene le superfici vitate, le varietà interessate, il totale dei diritti d'impianto esistenti e le disposizioni nazionali o regionali emanate. Cfr. successivo punto 3.2.

Superficie complessiva a vigneto (ettari)	64.400	
di cui vini D.O.C.G. e D.O.C.	36.487 (57%)	
aziende interessate alla coltivazione della vite n.	55.681	
di cui produttrici di vini a D.O.	10.807	
produzione totale vini (ettolitri)	2.290.000	
di cui vini D.O.C.G. e D.O.C. (ettolitri)	1.477.777	(63%)
di cui vini da tavola e I.G.T.(ettolitri)	842.223	(37%)
valore della produzione lorda vendibile (000 Euro)	295.000	
valore percentuale rispetto alla PLV regionale totale	16%	
valore delle esportazioni di vino (000 Euro)	525.000	
valore percentuale rispetto ai totali regionali per i prodotti agroalimentari	14%	
denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG) n.	5	
denominazioni di origine controllata (DOC) n.	34	
indicazioni geografiche tipiche (IGT) n.	5	

Tab. 1 *Lo scenario vitivinicolo toscano*

a 64.440 ettari con una contrazione di quasi il 9% rispetto al dato del 1990 relativo al 4° censimento dell'agricoltura (tab. 1).

Dopo un periodo di accentuate diminuzioni la situazione della superficie viticola regionale sembra stabilizzarsi come dimostrano anche i dati sull'evoluzione del potenziale viticolo riportati nel successivo punto 6.


Complessivamente sono interessate alla coltivazione della vite oltre 55.000 aziende delle quali 10.800 producono vini a denominazione di origine.

Le aziende che producono vini a DO hanno una dimensione media maggiore rispetto alle aziende che producono solo vini da tavola. Le prime si collocano infatti per quasi il 40% nella classe di ampiezza da 1 a 5 ettari e per circa il 20% nella classe di oltre i 5 ettari. Le aziende che producono solo vini da tavola hanno per quasi il 90% una dimensione non superiore a 1 ettaro.

La provincia maggiormente interessata dalla coltivazione della vite è Firenze con il 30% dell'intero patrimonio viticolo regionale. Seguono Siena (27,3%), Arezzo (11,4%), Grosseto (10,7%) (graf. 1).

Le superfici per vini a DO sono invece prevalentemente concentrate a Siena (39%) dove rappresentano oltre l'80% della superficie vitata provinciale. Seguono Firenze (33,4%), Arezzo (10,5%) e Grosseto con il 7,6%.

Quest'ultimo dato sarà destinato ad aumentare nel corso di pochi anni per i recenti e numerosi reimpianti di vigneti che saranno iscritti agli albi quando entreranno in produzione. In questa provincia e nella provincia di Livorno già in passato si è registrato un forte incremento delle superfici a DO: nel periodo 1993-2002 le superfici iscritte agli albi dei vini a denominazione



Graf. 1 *Confronto tra superficie vitata totale e superficie a DO rivendicata*

di origine sono triplicate nella provincia di Grosseto e più che raddoppiate nella provincia di Livorno.


Le aziende vitivinicole che attuano il metodo di coltivazione biologico sono 440, per un totale di 3374 ettari di vigneto in coltura biologica o in conversione e corrispondono al 15% degli operatori biologici e al 4% dell'intera superficie biologica in Toscana.

La produzione complessiva di vino nella campagna 2002 è stata di circa 2,3 milioni di ettolitri di cui il 63 % ottenuto dalle 34 denominazioni di origine controllata (DOC) e dalle 5 denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG) presenti in Toscana.


Le maggiori produzioni si registrano a Siena con 716.000 hl e a Firenze con 645.000 hl (graf. 2).

Anche nella produzione di vini a DO la provincia di Siena supera, seppur di poco, la provincia di Firenze (564.000 hl a Siena contro i 555.800 hl a Firenze) con una resa media a ettaro assai contenuta rispettivamente di 45,5 hl e di 39,6 hl.

La situazione viticola regionale è caratterizzata dalla presenza di una grande denominazione di origine, il Chianti e il Chianti Classico, che rappresenta oltre il 61% (42,8% Chianti e 18,8 % Chianti Classico) del vino a denominazione di origine complessivamente prodotto (graf. 3).



Graf. 2 Confronto tra produzione totale di vino e produzione a DO rivendicata



Graf. 3 Produzioni delle principali DO regionali (dati forniti dalle CCIAA anno 2002)

Seguono il Brunello di Montalcino (4,7%), il vino Nobile di Montepulciano (3,5%), il Morellino di Scansano (3,3%), la Vernaccia di San Gimignano (2,8%), mentre le produzioni delle restanti DO sono sempre al di sotto dell'1,5%.

Le DO toscane possono essere distinte in due grandi gruppi: quelle che potremmo definire storiche o di lunga tradizione, caratterizzate generalmente da disciplinari di produzione con poche tipologie di prodotto, o almeno che nascono come tali anche se successivamente vengono modificate per aumentare l'offerta produttiva, e quelle di più recente istituzione che prevedono una vasta gamma di vini, tra cui molti varietali.

Se si confronta infatti la data di approvazione del disciplinare di produzione vigente con il numero di tipologie che ciascuna denominazione può produrre, si osserva che le denominazioni con un numero di tipologie uguale o maggiore di 5 sono riferite a vini il cui disciplinare di produzione è stato approvato o modificato dopo il 1997 (ad eccezione dei vini Bolgheri e Montereio di Massa Marittima i cui disciplinari di produzione risalgono al 1994).

Tali DO hanno spesso interessato territori viticoli nuovi come in provincia di Grosseto (DOC Montereio di Massa Marittima, Ansonica Costa dell'Argentario, Sovana, Capalbio), in provincia di Siena (DOC Orcia) e nell'aretino (DOC Cortona).

Molte DOC sono di ricaduta di altre, in particolare delle DOCG, tanto che la struttura piramidale si presenta in Toscana assai marcata (graf. 4).


In ordine temporale i primi vini a DO in Toscana risalgono al 1966, anno in cui furono riconosciuti la Vernaccia di San Gimignano (che diventa DOCG nel 1993), il Brunello di Montalcino (DOCG nel 1980), il vino Nobile di Montepulciano (DOCG nel 1980) e il Bianco di Pitigliano.

Il Chianti DOC è stato riconosciuto nel 1967 (diventa DOCG nel 1984) e il Carmignano nel 1975 (DOCG nel 1990).

Le DOC nate circa 30 anni fa, oltre al vino Bianco di Pitigliano già ricordato, sono: Elba, Colline Lucchesi, Montecarlo, Parrina, Bianco Vergine Valdichiana (poi divenuta Valdichiana), Barco Reale di Carmignano, Bianco della Valdinievole, Montescudaio, Morellino di Scansano.

Nel decennio dal 1980 fino al 1990 nascono in Toscana ben dodici denominazioni di origine: Bianco Pisano di San Torpè, Candia, Pomino, Bolgheri, Rosso di Montalcino, Val d'arbia, Moscadello di Montalcino, Rosso di Montepulciano, Bianco dell'Empolese, Colli di Luni, Val di Cornia, Colli dell'Etruria Centrale. Significativo è, sempre in questi anni, il passaggio da DOC a DOCG dei vini sopra menzionati Brunello di Montalcino, Vino Nobile di Montepulciano, Chianti e Chianti Classico, Carmignano.

Successivamente al 1990 vengono riconosciute le ultime dodici nuove denominazioni, tra cui 3 Vin santi (Vin santo del Chianti, Vin santo del Chianti Classico e Vin santo di Montepulciano), cinque in provincia di Grosseto (Montereio di Massa Marittima, Ansonica Costa dell'Argenta-



Graf. 4 *Piramide produttiva in alcune zone del Brunello di Montalcino*

rio, Sovana, Capalbio e Montecucco), tre in provincia di Siena (Sant'Antimo, San Gimignano e Orcia) e una in provincia di Arezzo (Cortona).

Al momento risultano presentate al Comitato nazionale vini le seguenti proposte di riconoscimento di nuove denominazioni di origine:

- Terratico di Bibbona. La proposta è finalizzata alla valorizzazione della produzione enologica di alcuni comuni della provincia di Livorno attualmente non ricompresi in zone a denominazione di origine. Il disciplinare proposto prevede la produzione di vini bianchi, rossi e rosati, con molte specificazioni di vini varietali;
- Pietraviva che interessa alcuni comuni della provincia di Arezzo già coperti dalla zona di produzione del vino Chianti;
- Bagnolo Pinot Nero che interessa un piccolo territorio nella provincia di Prato caratterizzato da un ambiente pedoclimatico particolarmente vocato alla coltivazione di questo vitigno;
- Maremma toscana che comprende l'intero territorio della provincia di Grosseto con un disciplinare di produzione che prevede numerose tipologie di prodotto e che deriva dalla attuale indicazione geografica tipica (IGT) Maremma Toscana.

TIPOLOGIA	TOTALE	DI CUI SUPERIORE	DI CUI RISERVA	DI CUI VARIETALI
vini rossi (*)	78	11	40	42
vini bianchi	53	1	1	24
vini rosati	13			1
vini spumanti	3			
vini novelli	4			
vini frizzanti	3			
vini passiti e vendemmia tardiva	6			5
Vin Santo (*)	29		18	
Vin Santo Occhio di Pernice (*)	21		1	
totale	210	12	60	72
(*) comprese le sottozone del Chianti				

Tab. 2 *Tipologie di vino previste dai disciplinari di produzione dei vini a DO. Fonte: Regione Toscana-Settore produzioni agricole vegetali*

Presso il Comitato nazionale vini è stato inoltre proposto il riconoscimento della IGT "Montecastelli" la cui zona di produzione comprende alcuni comuni in provincia di Pisa.

Risultano presentate anche proposte di modifica dei disciplinari attualmente vigenti dei vini a denominazione di origine Morellino di Scansano, Monteregio di Massa Marittima, Parrina, Pomino e del vino a indicazione geografica tipica Colli della Toscana centrale.

Un ulteriore elemento di ricchezza dell'offerta enologica toscana sono le numerose tipologie di prodotto ottenute sia come vini a DO che come vini da tavola (tab. 2).

Le DO offrono complessivamente 210 tipologie diverse di prodotto di cui 78 rossi (37%), 53 bianchi (25%), 13 rosati (6%) e ben 50 tipologie di Vin santo.


Considerando le qualificazioni superiori e riserve, le tipologie aumentano a 282.

I vini varietali, per i quali è possibile riportare l'indicazione del vitigno in etichetta, sono 72, senza considerare i numerosi altri famosi vini monovitigno o potenzialmente tali come il Brunello di Montalcino, il Nobile di Montepulciano, il Chianti, il Chianti Classico e il Morellino di Scansano che non vengono designati come vini varietali.

Accanto alle produzioni a DO, tra i vini da tavola vi è una ricca produzione di vini a IGT.

Delle 5 IGT presenti in Toscana (Maremma toscana, Colli della Toscana centrale, Alta valle della Greve, Toscano o Toscana e Val di Magra), la IGT Toscana è quella maggiormente conosciuta e rivendicata.

Nell'ambito dei vini da tavola, IGT compresi, si è verificato quel fenome-



Graf. 5 *I vitigni*

no tutto toscano di produzione di particolari vini di qualità per i quali è stato coniato il termine “supertuscans”.

Essi sono stati così designati, prima in termini giornalistici e poi in termini commerciali, per indicare una vasta gamma di vini prodotti in Toscana, di elevato pregio e qualità, senza tuttavia essere legati a un preciso disciplinare di produzione di un vino a denominazione di origine.

Si tratta di vini assai diversi sotto il profilo della composizione varietale, ottenuti con appropriate tecniche enologiche, spesso legati a marchi aziendali.

Per la loro elevata qualità e le specifiche caratterizzazioni organolettiche i supertuscans sono stati capaci di adeguarsi ai forti cambiamenti in atto dei modelli di consumo di vino, che da alimento diventa sempre più un bene voluttuario.

Sotto questo profilo i supertuscans, senza nulla togliere alle famose DOC e DOCG toscane, ben riescono a dare un insieme di sensazioni e percezioni del complesso prodotto enologico toscano, fortemente legato a un territorio di produzione, con le tante ricchezze e risorse, caratterizzato da una vasta gamma di vitigni, usati singolarmente e congiuntamente con infinite combinazioni e, infine, frutto della capacità e della fantasia di viticoltori ed enologi.

Più del 65% della superficie complessiva a vigneto è investita con Sangiovese (graf. 5).

Il Sangiovese, già oggetto di studio più di quattro secoli fa quale vitigno rimarchevole per la sua produttività regolare, avrebbe avuto origine proprio in Toscana, in tempi antichissimi, risalenti all'epoca etrusca o romana. Su 30 dei 39 vini a Denominazioni di Origine toscani, il discipli-



nare di produzione prevede che il Sangiovese sia presente obbligatoriamente nella base ampelografica in percentuale variabile, dando luogo a ben 84 tipologie diverse di vini, un po' meno della metà di quelle complessivamente prodotte in regione, di cui varietali 13 e monovitigno 41.

Anche i vini supertuscans sopra descritti, pur giovandosi dell'apporto dei vitigni internazionali, hanno come base, spesso anche prevalente, il Sangiovese.

Il vitigno Sangiovese, inoltre, può sempre concorrere alla produzione dei vini delle 5 Indicazioni Geografiche Tipiche presenti in Toscana, con possibilità di indicarlo in etichetta. Oltre al Sangiovese il vigneto toscano si caratterizza per la forte concentrazione di pochi vitigni: i primi sei interessano infatti oltre il 90% della superficie vitata regionale, (Sangiovese 65,3%, Trebbiano Toscano 12,7%, Malvasia 4,8%, Canaiolo 3,7%, Vermentino 1,9%, Vernaccia di San Gimignano 1,8%), mentre agli altri 68 vitigni viene destinato meno di un decimo della superficie a vite.

Come si vedrà nel successivo punto 8, le attuali linee di ricerca stanno prendendo in grande considerazione i vitigni autoctoni minori regionali, una volta diffusamente coltivati.

In alcuni casi essi dimostrano ottime attitudini alla coltura e alla vinificazione e sono in grado di produrre vini con una forte caratterizzazione territoriale.

La viticoltura rappresenta un settore portante dell'economia agricola regionale. Essa con 295 milioni di € costituisce il 16 % dell'intera produzione lorda vendibile regionale.

L'export ha raggiunto nel 2002 oltre 525 milioni di € con mercati in continua espansione nonostante il rafforzamento della concorrenza da parte dei paesi nuovi produttori dove il livello qualitativo crescente riesce a coniugarsi con costi di produzione e di vendita nettamente più bassi.

Nonostante la difficile congiuntura internazionale, che nel 2003 ha rallentato in maniera generalizzata gli scambi sui mercati esteri, i vini toscani hanno dimostrato di saper reggere le posizioni raggiunte tanto che sarebbe improprio parlare di crisi di mercato.

Essi possono vantare diversi punti di forza sia per quanto riguarda il prodotto che la struttura produttiva: vitigni, qualità, legame con il territorio, identità, capacità di innovazione, tradizione, promozione.

Il fatto che la terra toscana sia genesi di tanti grandi vini prevalentemente a denominazione di origine appare particolarmente significativo.

Istituire infatti una DO e poi utilizzarla per la produzione e commercializzazione dei prodotti non deve essere inteso solo legare un vino a un determinato ambiente agronomico, pedologico, climatico, secondo regole di produzione codificate, ma legare una produzione alla tradizione, alla cultura e alle

genti che vivono in quel territorio, responsabili della produzione di quel vino, del mantenimento delle pratiche tradizionali di produzione, della conservazione dei patrimoni genetici autoctoni e della salvaguardia del paesaggio, comprensivo delle tante emergenze che su di esso sono presenti.

Il territorio, insieme ovviamente ai fattori umani, è ancora produttore e custode di molte altre produzioni agro alimentari: i prodotti tradizionali, i prodotti tipici, i prodotti ottenuti con particolari processi produttivi come il biologico o l'integrato.

Ecco quindi come il vino si arricchisce di tutte quelle connotazioni culturali che oggi il consumatore esige, perché i cambiamenti socio economici e i mutamenti degli stili di vita hanno differenziato il consumo di vino che da alimento si va sempre più trasformando in simbolo di qualità del vivere nel più ampio senso del termine. Il territorio, quindi, non fornisce solo gli elementi materiali alla produzione, ma anche quelli immateriali: le qualità del prodotto enologico si fondono così con l'immagine del vino, della sua terra, del paesaggio, delle culture e delle tradizioni.

Le strade del vino, disciplinate da tempo in Toscana con una specifica legge regionale, attraverso le quali la promozione del prodotto si unisce alla valorizzazione del territorio, sono un esempio di come questa nuova accezione di un prodotto, e di un intero settore produttivo, possa essere gradita al consumatore.

Le strade del vino non sono altro che una nuova opportunità di rivisitare il territorio vitivinicolo sotto una diversa chiave di lettura, dando così una risposta a questa voglia, che si fa sempre più forte, di viaggiare con la consapevolezza di cosa vedere e acquisire.

### 3. IL CONTROLLO DEL POTENZIALE VITICOLO

Con Reg. (CE) 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 viene emanata la nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo in sostituzione della precedente OCM di cui al Reg. CEE 822/87.

Essa si applica a partire dal 1 agosto 2000, in coincidenza dell'inizio della campagna vitivinicola (dal 1 agosto al 31 luglio), essendo stati modificati i termini fissati in precedenza (1 settembre - 31 agosto).

Al Reg. (CE) 1493/99 ha fatto seguito il Reg. (CE) 1227/00 della Commissione del 31 maggio 2000 che ne ha stabilito le modalità di applicazione, in particolare in ordine al potenziale produttivo.

Ad oggi sono stati emanati numerosi ulteriori regolamenti applicativi.

In sintesi l'obiettivo della nuova OCM è di mantenere un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato comunitario, consentire ai pro-

duttori di trarre profitto dai mercati in espansione e rendere il settore più competitivo a lungo termine.

La nuova OCM si prefigge, inoltre, di eliminare il ricorso agli interventi sul mercato (distillazione del vino, aiuti al magazzinaggio dei vini da tavola e dei mosti, utilizzazioni dei mosti diverse dalla vinificazione, ecc.) come sbocco artificiale per la produzione eccedentaria, di mantenere tutti gli sbocchi tradizionali dell'alcol per uso alimentare e dei prodotti della vite, di tenere conto delle diversità regionali e di riconoscere il ruolo delle organizzazioni di produttori e di quelle interprofessionali.

In un'ottica di semplificazione e accessibilità della normativa agricola comunitaria, obiettivi questi assai cari alla Commissione, le misure della nuova OCM sono raggruppate in un unico regolamento che sostituisce ben 23 regolamenti precedenti.

Nel complesso, tuttavia, il Reg. 1493/99 appare assai corposo. Esso si compone infatti di 8 titoli, 82 articoli e 8 allegati, e interviene su molteplici aspetti del settore quali:

- il potenziale produttivo,
- i meccanismi di mercato,
- le associazioni di produttori e gli organismi di filiera,
- le pratiche e i trattamenti enologici, la designazione, denominazione, presentazione e protezione,
- i vini di qualità,
- il regime di scambi con i paesi terzi.

Le modifiche di maggior rilievo rispetto alla precedente OCM riguardano le misure relative alla gestione e controllo del potenziale produttivo (Titolo II del Regolamento) sulle quali concentreremo la nostra attenzione per la rilevanza che esse hanno sullo sviluppo della viticoltura toscana e per le competenze specifiche che la Regione ha su questa materia.

La gestione del potenziale viticolo è uno degli strumenti fondamentali della OCM. Essa si articola in tre politiche: un regime di controllo degli impianti di viti, un dispositivo relativo all'abbandono definitivo delle superfici viticole e un regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Alle disposizioni regolamentari della Comunità sopraindicate è seguito un provvedimento nazionale di applicazione<sup>2</sup> che si limita a rimandare alle Regioni funzioni la cui competenza regionale è peraltro scontata, senza fis-

<sup>2</sup> Decreto MIPAF 27 luglio 2000 - Norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 e del regolamento (CE) della Commissione n. 1227/00, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

sare, come invece avrebbe dovuto fare in un'ottica di indirizzo e coordinamento delle politiche regionali, criteri e procedure comuni di applicazione tra le Regioni<sup>3</sup>.

### 3.1 *Il sistema regionale per la gestione e il controllo del potenziale viticolo*

Il sistema regionale per la gestione e il controllo del potenziale viticolo è incentrato sulla L.R. 20 giugno 2002 n. 21 relativa alla "Disciplina per la gestione e controllo del potenziale viticolo", successivamente modificata dalla L.R. 14 aprile 2003 n. 22.

La LR 21/02, che abroga la precedente LR 27/00<sup>4</sup>, assolve a un duplice obiettivo: da un lato definisce un quadro organico di regole per la gestione e il controllo del potenziale viticolo, dall'altro sancisce la competenza regionale su tali materie introducendo, pur nell'ambito delle più generali fonti comunitarie, anche novità sostanziali sul piano applicativo.

In particolare per quanto concerne il secondo obiettivo, volto a ricollocare nella sfera di competenza regionale tutta la materia di controllo degli impianti viticoli, occorre osservare che tale legge è stata emanata a seguito dell'art. 64 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" che aveva fissato modalità e sanzioni per la regolarizzazione dei vigneti.

Tale articolo è stato ritenuto lesivo dell'autonomia regionale, tanto che la Regione Toscana ha promosso un ricorso per legittimità alla Corte Costituzionale<sup>5</sup>.

Come più dettagliatamente riportato nella parte relativa alla regolarizzazione delle superfici vitate, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 12 del 2004 ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale della sopra richiamata disposizione nazionale, confermando quindi la piena legittimità e operatività della norma regionale.

La questione sollevata alla Corte Costituzionale dalla Regione Toscana trova fondatezza nel fatto che, come rileva la Corte stessa, "la competenza sanzionatoria amministrativa non è in grado di autonomizzarsi come mate-

<sup>3</sup> Nello specifico, ad esempio, il decreto avrebbe potuto fissare il concetto di resa produttiva dei diritti di reimpianto, la nozione di superficie vitata irrigua, la data a cui far riferimento per la regolarizzazione dei vigneti, ecc.

<sup>4</sup> L.R. 20 marzo 2000 n. 27 "Disciplina per la realizzazione di superfici vitate".

<sup>5</sup> Hanno proposto medesimo ricorso anche le Regioni Marche, Campania e Umbria.

ria in sé, ma accede alle materie sostanziali. Ebbene, l'impianto di vigneti attiene a quello che potrebbe essere definito il nocciolo duro della materia agricoltura, che ha a che fare con la produzione di vegetali e animali destinati all'alimentazione. Si tratta, dunque, di competenza legislativa affidata in via residuale alle Regioni e sottratta alla competenza legislativa statale. Non varrebbe neppure rilevare in contrario che la disposizione impugnata è direttamente attuativa del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, l'attuazione ed esecuzione della normativa comunitaria spettano infatti, nelle materie di loro competenza, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano".

Per completare un esame generale della LR 21/02 occorre osservare che con le modifiche apportate dalla LR 22/03 sopracitata, viene completato il quadro di riferimento regionale per la gestione e controllo del potenziale viticolo introducendo sia ulteriori elementi per la messa a punto dello schedario viticolo che, com'è noto, dopo la dichiarazione delle superfici vitate<sup>6</sup> curata da AGEA viene adesso aggiornato dalle Regioni, sia un apposito articolo sugli albi dei vigneti a DO ed elenchi delle vigne a IGT passati alla competenza regionale sulla base del DM 27 marzo 2001<sup>7</sup>.

La citata LR 22/03 modifica inoltre l'assetto delle competenze in materia vitivinicola tra i vari soggetti istituzionali regionali, riconducendo al livello provinciale ogni funzione per la gestione e il controllo del potenziale viticolo<sup>8</sup> (tenuta dello schedario viticolo, rilascio autorizzazioni per la realizzazione delle superfici vitate, tenuta Albi vini a DO ed elenchi vigne a IGT, regolarizzazione impianti abusivi, vigilanza e sanzioni).

La LR 21/02 è poi accompagnata da numerosi provvedimenti, deliberazioni di Consiglio Regionale e di Giunta Regionale, regolamenti e decreti dirigenziali, che ne consentono l'applicazione.

In appendice è riportato un elenco di tutti i provvedimenti regionali emanati per il settore vitivinicolo successivamente all'entrata in vigore della nuova OCM distinti per materia.

<sup>6</sup> Ai sensi del DM 26 luglio 2000 "Termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate" (Pubblicato in G.U. n. 220 del 20/09/2000).

<sup>7</sup> DM 27 marzo 2001 "Modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOP e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive" (Pubblicato in G.U. n. 84 del 10/04/2001).

<sup>8</sup> Solo le autorizzazioni all'impianto di superfici vitate destinate a sperimentazione viticola sono rilasciate dalla regione (art. 3 comma 2 LR 21/02) nell'ottica di un coordinamento generale, con il contributo dell'ARSIA, della ricerca e sperimentazione in campo viticolo a livello regionale.

### 3.2 *Lo schedario viticolo e l'inventario del potenziale produttivo*

Ogni superficie vitata è soggetta a iscrizione allo schedario viticolo<sup>9</sup> e susseguente aggiornamento ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo viticolo previsto dall'art. 16 del Reg. (CE) n. 1493/1999.

Attraverso lo schedario è possibile rilevare a livello aziendale tutti i dati richiesti dal regolamento comunitario per la predisposizione dell'inventario e precisamente le consistenze delle superfici a vite, le varietà coltivate e i diritti di impianto esistenti<sup>10</sup>.

Lo schedario è tenuto dalle province e si compone di un fascicolo aziendale cartaceo e di un archivio informatizzato.

In particolare lo schedario contiene i seguenti dati riferiti alle singole unità tecnico economiche (UTE):

- le superfici vitate impiantate, con l'indicazione della composizione ampelografica;
- i diritti di reimpianto in portafoglio e i diritti di impianto concessi ma non ancora utilizzati;
- le superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine e agli elenchi delle vigne per vini a indicazione geografica tipica.

A regime l'aggiornamento dello schedario avviene sulla base delle dichiarazioni da parte degli agricoltori e sulla base delle autorizzazioni per la realizzazione delle superfici vitate. Il mancato rispetto dell'obbligo delle dichiarazioni di aggiornamento da parte dell'agricoltore è soggetto a sanzione.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1999 "Realizzazione e gestione dell'inventario del potenziale viticolo" e successive modificazioni, il Ministero per le politiche agricole e forestali ha incaricato l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) della realizzazione e della gestione dell'inventario nazionale del potenziale viticolo, articolato per singole regioni.

Successivamente, sulla base di un accordo Stato – Regioni<sup>11</sup>, AGEA ha provveduto alla stipula di apposite Convenzioni con le Regioni per la definizione

<sup>9</sup> Ai sensi dell'articolo 20 del Reg. (CE) n. 1493/1999 le norme che disciplinano lo schedario viticolo comunitario sono quelle di cui al Reg. (CEE) n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio 1986, relativo alla istituzione dello schedario viticolo comunitario. A tale regolamento fa seguito il Reg. (CEE) n. 649/87 della Commissione del 3 marzo 1987, recante modalità di applicazione per l'istituzione dello schedario viticolo comunitario.

<sup>10</sup> Ai sensi dell'articolo 16 del Reg. (CE) n. 1493/1999 l'inventario del potenziale produttivo viticolo deve inoltre contenere, come già ricordato, anche tutte le disposizioni emanate relative al potenziale produttivo.

<sup>11</sup> Accordo tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sui criteri di organizzazione delle attività per la costituzione dell'inventario del potenziale produttivo del settore viticolo dell'11 novembre 1999.

e la ripartizione dei compiti e degli impegni tra l'AGEA e le Regioni medesime.

La dichiarazione delle superfici vitate<sup>12</sup> è lo strumento per la raccolta delle informazioni relative alle consistenze aziendali attraverso un censimento accurato delle aziende viticole e dei loro impianti produttivi. Nella dichiarazione delle superfici vitate è stata riportata la situazione aziendale al settembre 2000. Le operazioni di compilazione, i cui termini sono stati ripetutamente prorogati, si sono concluse il 31 gennaio 2002.

Al termine della fase di presentazione delle dichiarazioni, così come previsto dalle Convenzioni e dalla normativa nazionale, AGEA ha provveduto a consegnare a ciascuna Regione i materiali e le informazioni raccolte con il compito di avviare la verifica di quanto dichiarato e l'aggiornamento a regime dei dati. Attualmente presso tutte le province sono in corso le operazioni di aggiornamento delle dichiarazioni delle superfici vitate secondo quanto illustrato nel successivo punto 7.


Sul piano operativo ARTEA ha sviluppato, all'interno del proprio sistema informativo, una serie di moduli che vengono utilizzati sia in fase di aggiornamento, sia per la gestione a regime dello schedario viticolo e dell'inventario del potenziale produttivo viticolo. Il sistema informativo e anagrafico di ARTEA garantisce anche la tenuta degli albi DO e degli elenchi IGT nel rispetto della normativa vigente in materia (graf. 6).

Ai fini della predisposizione dello schedario, particolare importanza riveste il concetto di "superficie vitata".

La "superficie vitata" è stata definita all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 settembre 2003, n. 50/R in ottemperanza a quanto sancito dal decreto ministeriale 26 luglio 2000, riferendosi alla superficie all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata nelle fasce laterali e nelle testate della superficie realmente esistente al servizio del vigneto. In particolare:

- a) qualora il vigneto ricada su un'intera particella catastale, la superficie vitata da considerarsi è l'intera superficie catastale della particella;
- b) qualora il vigneto ricada solo su una parte della particella catastale la superficie vitata da considerarsi è quella all'interno del sesto d'impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata nelle fasce laterali e nelle testate in misura del 50 per cento del sesto d'impianto ovvero fino a un massimo

<sup>12</sup> Il modello per la dichiarazione delle superfici vitate è stato adottato dall'AIMA con la deliberazione del Commissario Straordinario di Governo del 26 novembre 1997 e successivamente riconfermato con deliberazioni del Commissario Straordinario dell'AIMA del 9 settembre 1998 e del 30 aprile 1999.



Graf. 6 *Il sistema regionale per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo*

di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente presenti;

- c) nel caso di filari singoli la superficie vitata da considerarsi, è fino a un massimo di 1,5 metri per lato per quanto attiene le fasce laterali e di 3 metri sulle testate per le aree di servizio ivi comprese le capezzagne esistenti. In caso di viti sparse la superficie vitata non può comunque superare una superficie di insidenza media per ceppo di 5 metri quadrati.

Nella definizione di superficie vitata approvata a livello nazionale e ripresa dalla Regione Toscana, la parola “ovvero” è stata interpretata non solo come una esplicitazione della definizione di superficie (“cioè, ossia, vale a dire”) ma anche come una possibile alternativa al criterio generale (“oppure”). Questo consente al produttore di misurare il vigneto includendo nelle fasce laterali e nelle testate una superficie comunque non inferiore alla metà del sesto d'impianto e non superiore a tre metri purché in presenza di aree effettivamente a servizio del vigneto.



### 3.3 *La regolarizzazione delle superfici vitate impiantate in violazione del divieto di impianto*

La concessione dell'autorizzazione in deroga a produrre vino da commercializzare nelle superfici vitate realizzate in violazione del divieto d'impianto sancito dalla normativa comunitaria (c.d. regolarizzazione) costituisce una novità nella riforma della OCM vitivinicola e, di fatto, consente di uscire da una situazione di emparse creatasi a livello nazionale a seguito della difficile applicazione delle norme sanzionatorie in materia di vigneti abusivi.

Ai sensi del precedente Regolamento CEE 822/87 le produzioni ottenute dai vigneti realizzati in difformità alle norme comunitarie dovevano essere inviate alla distillazione. Nei confronti di tali vigneti la legislazione nazionale<sup>13</sup> fissava altresì una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria dell'estirpazione dell'impianto.

La norma nazionale, non distinguendo il tipo di illecito commesso nella realizzazione dell'impianto abusivo, non consentiva di commisurare la pena alla gravità dell'abuso commesso. Così l'impianto di un vigneto avvenuto violando solo le procedure amministrative, come la mancata richiesta di autorizzazione all'impianto pur in possesso di un diritto, veniva punito con la medesima pena, l'estirpazione, comminata a un impianto realizzato in violazione di ogni norma sul controllo del potenziale viticolo.

Sebbene in Toscana il fenomeno dei vigneti abusivi fosse assai contenuto, si era comunque determinata una situazione di difficile applicazione delle norme sanzionatorie. Ciò tenuto conto della profonda ingiustizia nel comminare le stesse pene per reati di diversa gravità.

A livello nazionale, in attuazione del suddetto Regolamento CE 1493/1999 è stato emanato, nel 2000, il decreto legislativo, n. 260 recante le disposizioni sanzionatorie per la violazione delle norme contenute nel Regolamento stesso e, in particolare, all'articolo 4, comma 3 del suddetto decreto le sanzioni relative alla c.d. regolarizzazione dei vigneti impiantati abusivamente.

Successivamente il legislatore nazionale, nel dicembre 2001, con l'articolo 64 della legge 448/2001, ha apportato al citato comma 3 dell'articolo 4 (dlgs. 260/2000) una modifica che oltre a ridurre le sanzioni ha inteso fissare al 1993 la data d'inizio della c.d. regolarizzazione delle superfici vitate abusivamente impiantate anteriormente al 1 settembre 1998, introducendo così una vera e propria sanatoria per i vigneti impiantati abusivamente fino al 1993.

<sup>13</sup> D.L. 7 settembre 1987, n. 370 "Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola" convertito in legge dall'art. 1 primo comma della L. 4 novembre 1987 n. 460.

La Regione Toscana, che aveva provveduto, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale, a disciplinare la materia con la legge regionale 27/2000 e la delibera della Giunta regionale 27 novembre 2000 n. 1230, di fronte alla modifica della norma nazionale citata ha assunto una posizione autonoma, anche rispetto alle altre regioni. Infatti, la modifica legislativa è stata ritenuta dalla Regione Toscana in primo luogo costituzionalmente illegittima ponendosi in contrasto con l'art. 117 secondo e quarto comma della Costituzione come modificati dalla L. Cost. 3/2001 che hanno attribuito alla competenza delle regioni sia la materia agricoltura (comma secondo) che l'attuazione degli atti comunitari nelle materie di loro competenza (comma quarto). Inoltre, anche la ricostruzione giuridica utilizzata dal legislatore nazionale per stabilire la data di inizio della regolarizzazione non è stata condivisa<sup>14</sup>.

È stato sulla base di queste valutazioni (illegittimità costituzionale, dubbi sulla ricostruzione giuridica della norma e quindi possibile contrasto con la normativa comunitaria) che la Regione Toscana ha provveduto a impugnare l'art. 64 della legge 448/2001 davanti alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione di competenza e a disciplinare con una propria legge (21/2002) la questione della regolarizzazione dei vigneti abusivi.

La scelta compiuta dal legislatore regionale è stata riconosciuta legittima, sotto il profilo della competenza dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 12/2004 che ha sancito la competenza esclusiva delle Regioni in materia di impianti di vigneti.

Pertanto, in Regione Toscana, la regolarizzazione dei vigneti abusivi im-

<sup>14</sup> Il legislatore nazionale si è infatti basato sul principio della prescrizione delle sanzioni amministrative facendone discendere la regolarizzazione ope legis di tutti i vigneti impiantati abusivamente prima del 1993 salvo prevedere il pagamento di spese amministrative per l'iscrizione allo schedario viticolo di questi vigneti. I dubbi sulla correttezza di questa ricostruzione attengono sia ad un profilo di legittimità rispetto al diritto comunitario, sia alla applicazione del principio di prescrizione a una tipologia di sanzioni che non possono qualificarsi come sanzioni amministrative in senso proprio configurandosi piuttosto come un corrispettivo da versare per ottenere la regolarizzazione. Riguardo al profilo della legittimità comunitaria della regolarizzazione a partire dal 1993 si è ritenuto che il regolamento comunitario, pur non indicando esplicitamente la data a partire dalla quale si possa procedere alla regolarizzazione, indica che le superfici che possono essere regolarizzate sono quelle la cui produzione poteva essere messa in circolazione soltanto se avviata a distillazione ai sensi degli artt. 6 e 7 del Reg. (CEE) 822/87. E quindi si è ritenuto quelle impiantate in violazione di quello stesso regolamento. Ne consegue che, almeno sulla base di un'interpretazione letterale del Regolamento 1493/99, assumere il 1993 come data di inizio della regolarizzazione dei vigneti abusivi impiantati anteriormente al 1998 potrebbe porsi in contrasto con il Reg. 1493/99. Inoltre secondo le norme comunitarie il blocco degli impianti viticoli risale al 1976 per i vigneti per vino da tavola e al 1984 per i vigneti a denominazione di origine, ma solo a partire dal 1987 (con l'emanazione appunto del Reg. CEE 822) si ha una completa applicazione delle norme anche a livello regionale.

piantati successivamente al 1 settembre 1987 (data di entrata in vigore del Regolamento (CEE) 822/87) è disciplinata dalla legge regionale 21/2002 e dalla delibera della Giunta regionale 27 novembre 2000 n. 1230 ove sono state dettate le disposizioni per la regolarizzazione delle superfici vitate e per l'applicazione delle sanzioni in materia di potenziale viticolo<sup>15</sup>.

Per quanto concerne la procedura amministrativa della c.d. regolarizzazione, l'articolo 2, paragrafo 3 del Reg. (CE) 1493/99 per il rilascio dell'autorizzazione in deroga a produrre vino da commercializzare nelle superfici vitate realizzate in violazione del divieto d'impianto distingue quattro casi (a, b, c, d).

Nella domanda di autorizzazione in deroga il richiedente è tenuto a indicare di quale caso di deroga previsto intende avvalersi e in particolare:

- caso lettera a). "La deroga è concessa quando il produttore interessato ha prima estirpato altre viti su una superficie equivalente in coltura pura, salvo nel caso in cui il produttore ha ricevuto per la superficie interessata un premio all'estirpazione ai sensi della normativa comunitaria o nazionale".

Si tratta del caso più semplice di regolarizzazione, essendo riferito a una fattispecie di irregolarità amministrativa, e comporta il pagamento di una somma pari a 30 € per ogni decara, o frazione di decara, della superficie interessata dalla regolarizzazione.

- caso lettera b). "La deroga è concessa autorizzando il produttore interessato a far valere i diritti di reimpianto ottenuti entro un periodo da fissare successivo all'impianto sulla superficie interessata": il richiedente dovrà dimostrare di possedere diritti di reimpianto validi al momento della presentazione della domanda per una superficie pari al 150% della superficie oggetto di regolarizzazione.

Il 50% in più della superficie da regolarizzare previsto a titolo di sanzione viene attribuito alla riserva regionale.

- caso lettera c). "La deroga è concessa qualora lo Stato membro possa dimostrare diritti di reimpianto che non ha fatto valere, ma che sarebbero ancora validi se fossero stati richiesti".

Con Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2002 n. 507 è stata quantificata la quota di diritti di reimpianto da destinare a tale forma di regolarizzazione, per complessivi 773 ettari.

La sanzione pecuniaria è pari a 250 € o 500 € per decara, o frazione di

<sup>15</sup> La suddetta delibera G.R. è stata più volte modificata essenzialmente per la riapertura dei termini per la regolarizzazione. Da ultimo si richiama la Delibera Giunta Regionale 29/09/03 n. 948 che ha riaperto i termini per la presentazione delle domande a seguito del nuovo termine del 31/07/04 fissato a livello comunitario per completare la concessione delle autorizzazioni in deroga.

decara, rispettivamente se i terreni oggetto di regolarizzazione non ricadono o ricadono all'interno di zone delimitate per la produzione di v.q.p.r.d.

– caso lettera d). “La deroga è concessa qualora il produttore in causa si sia impegnato a procedere, entro tre anni, all'estirpazione di una superficie equivalente in coltura pura e tale superficie sia stata registrata nello schedario viticolo dello Stato membro interessato”. Il richiedente dovrà impegnarsi a estirpare nella propria azienda una superficie equivalente a quella oggetto di regolarizzazione nei tre anni successivi.

Tale forma di regolarizzazione è consentita a condizione che l'azienda dimostri di non possedere diritti di impianto in portafoglio o questi non siano in numero sufficiente per procedere alla regolarizzazione.

Fino a quando l'impegno a estirpare non è stato osservato non è consentito produrre vino simultaneamente sia dalla superficie nuovamente impiantata sia da quella che deve essere estirpata. L'agricoltore nella domanda deve pertanto indicare, oltre al periodo entro cui procedere alla estirpazione, per quali delle superfici in questione non procedere alla raccolta delle uve o destinare alla distillazione i vini eventualmente prodotti.

Al fine di assicurare la non raccolta delle uve, l'uva deve essere eliminata dalla pianta prima della fase fenologica dell'invaiaitura.

Sebbene la concessione delle autorizzazioni in deroga sia ancora in atto presso le Province, da una prima valutazione dei dati relativi alle domande presentate risulta che il fenomeno è molto contenuto in Toscana.

Complessivamente risultano presentate 829 domande di richiesta di autorizzazione in deroga per un totale di 544 ettari con una media di superficie ad azienda di poco più di mezzo ettaro. Considerando che 241 ettari sono relativi a irregolarità di tipo amministrativo (caso lettera a), i vigneti propriamente abusivi sono in Toscana appena 300 ettari (tab. 3).

Una superficie così esigua può trovare spiegazione in una positiva ed efficiente applicazione delle norme sul controllo del potenziale viticolo da parte degli uffici regionali già a partire dall'anno 1987 e nell'alto livello professionale del mondo vitivinicolo toscano che da tempo ha ben compreso la politica comunitaria nel settore del vino.

### 3.4 *La riserva regionale dei diritti di impianto*

L'istituzione di un sistema di riserve nazionali e/o regionali prevista dall'art. 5 del Reg. (CE) 1493/99 e dagli articoli 5 e 6 del Reg. (CE) 1227/00 è finalizzata a migliorare la gestione del potenziale viticolo e a promuovere un uso

TIPO DI REGOLARIZZAZIONE	SUPERFICIE (HA)	DOMANDE N.
lettera A Estirpazione precedente non dichiarata	241	381
lettera B Acquisizione di diritti di reimpianto	18	46
lettera C Utilizzazione di diritti non richiesti	275	377
lettera D Impegno di estirpazione di una superficie equivalente	10	25
Totale	544	829

Tab. 3 *Regolarizzazione delle superfici vitate in Toscana (domande presentate e superfici)*

efficiente dei diritti di impianto, attenuando in tal modo l'effetto della riduzione di superficie degli impianti.

Con Decreto 27 luglio 2000, il Ministero per le politiche agricole e forestali ha dettato le norme generali per l'istituzione delle riserve e ha stabilito che queste debbano essere riserve regionali.

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 166 del 17/09/01 è stata istituita la riserva regionale, individuando i diritti che vi afferiscono, le modalità per la loro concessione agli agricoltori e i corrispettivi da versare.

Successivamente con D.G.R. n. 1220 del 11/11/2002 sono state dettate le disposizioni procedurali per l'organizzazione e la gestione della riserva.

Nel dettaglio nella riserva confluiscono (tab. 4):

- a) i diritti di nuovo impianto concessi alla Regione Toscana ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) 1493/99 in attesa di prima assegnazione;
- b) i diritti di reimpianto giunti al termine della loro scadenza e non utilizzati e in particolare quelli
  - disciplinati ai sensi del Reg. CE 1493/99,
  - disciplinati dal Reg. CEE 822/87,
  - prelevati dalla riserva e non esercitati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui è stato autorizzato l'impianto;
- c) i diritti di reimpianto conferiti alla riserva volontariamente dai detentori e in eccedenza alle superfici dei diritti di reimpianto fatti valere per la regolarizzazione dei vigneti;
- d) diritti provenienti da altre riserve regionali e/o riserve dello Stato;
- e) altri diritti assegnati alla riserva in applicazione di norme comunitarie e/o statali.

Al momento sono stati attribuiti alla riserva regionale 1269 ettari di nuovi diritti di impianto derivanti dall'applicazione della nuova OCM, dei quali

TIPOLOGIE DI DIRITTO DI IMPIANTO	
di nuovo impianto	ai sensi dell' art. 6 del Regolamento (C.E.) 1493/99 in attesa di prima assegnazione
concessi e non utilizzati	disciplinati ai sensi del Regolamento (C.E.) 1493/99 non utilizzati entro la quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione
	disciplinati dalla precedente OCM vitivinicola (Reg. C.E.E. n. 822/87)
	prelevati dalla riserva
conferiti	volontariamente dai detentori
	in eccedenza alle superfici regolarizzate
provenienti da altre riserve	regionali e/o riserve dello Stato
altri	assegnati in applicazione di norme comunitarie e/o statali

Tab. 4 *Riserva regionale dei diritti di impianto (strumento di recupero permanente e meccanismo di redistribuzione dei diritti di impianto)*

1165 ettari sono già stati assegnati ai produttori. Restano pertanto nella riserva diritti per complessivi 104 ettari in attesa di assegnazione.

Queste superfici sono andate ad aggiungersi ai 531 ettari già assegnati, e totalmente utilizzati, ai sensi dei Reg. CE 1592/96 e 1627/98.

Per quanto concerne questi ultimi due regolamenti, al fine di rendere più incisivo l'intervento sul territorio regionale, l'assegnazione delle nuove superfici si è concentrata alle sole Denominazioni di Origine, con l'esclusione dei vini a IGT. Inoltre, al fine di non attivare una domanda di nuovi impianti da parte delle possibili aziende agricole interessate che sarebbe risultata largamente insoddisfatta, hanno beneficiato delle precedenti assegnazioni solo le denominazioni di origine di più modeste dimensioni e di recente istituzione, rimanendo di fatto esclusa la DOCG Chianti e Chianti Classico.

Nella ripartizione delle superfici alle singole aziende sono stati adottati criteri tali da soddisfare il maggior numero di richieste riducendo la superficie assegnata per azienda.

La quota di diritti di nuovo impianto assegnata alla Regione Toscana a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1493/1999 ha consentito di soddisfare una domanda di nuovi impianti in maniera adeguata rispetto alla situazione vitivinicola regionale. La ripartizione delle nuove superfici ha tenuto conto delle precedenti assegnazioni e ha permesso di intervenire sulla grande DOCG "Chianti e Chianti Classico" nonché sulle Denominazioni di Origine di recente istituzione, o che comunque hanno modificato sensibilmente i propri disciplinari di produzione a partire dal 1994, consentendo così un consolidamento della base produttiva attraverso il raggiungimento di una adeguata quota di produzione apprezzabile dal mercato.

Inoltre una piccola quota di diritti di nuovo impianto è stata riservata alle Denominazioni di Origine ricadenti in zone di produzione di montagna, fortemente terrazzate o caratterizzate da elevata frammentazione degli appezzamenti, dove le limitazioni e i vincoli naturali risultano assai penalizzanti allo svolgimento della viticoltura; viticoltura che rappresenta tuttavia uno strumento di valorizzazione economica di tali territori, un fattore di difesa ambientale e una attività che garantisce la permanenza dell'uomo nelle campagne. Inoltre le produzioni ottenute in tali zone rappresentano quote "di nicchia" che trovano ampi sbocchi di mercato.

### *3.5 Premi per l'abbandono della viticoltura*

L'art. 8 del Reg. (CE) 1493/99 prevede la possibilità di concedere un premio per l'abbandono definitivo della viticoltura. La concessione del premio implica per il conduttore la perdita del diritto di reimpianto per la superficie oggetto del premio stesso. La Regione Toscana non ha inteso applicare la concessione di questi premi confermando con deliberazione del Consiglio Regionale del 31 ottobre 2000, n. 211, la decisione assunta nel 1996<sup>16</sup> in applicazione del Reg. (CEE) 1595/96. Com'è noto il premio per l'abbandono definitivo delle superfici vitate è stato introdotto dal Reg. (CEE) 1442/88 per le campagne dal 1988/89 al 1995/96.

In Toscana durante tale periodo sono stati concessi aiuti per complessivi 5358 ettari dei quali quasi la metà nelle sole province di Arezzo e Pisa (rispettivamente 1428 e 1209 ettari).

Le province dove si è avuta una maggiore incidenza delle superfici abbandonate rispetto alla superficie totale a vigneto (dati al 1990) sono Pisa (19%), Arezzo (16%) e Livorno (15%).

Il successivo Reg. CEE 1595/96, prorogando la concessione dei premi per ulteriori 2 campagne (1996/97 e 1997/98), ha dato facoltà agli stati membri di non designare alcuna regione all'applicazione del premio.

La Regione Toscana, in considerazione della notevole riduzione delle superfici vitate registratesi in quel periodo<sup>17</sup> e del crescente interesse che si andava manifestando dai produttori per il reimpianto dei vigneti, ha cessato la concessione dei premi per l'abbandono della viticoltura.

<sup>16</sup> Decisione Giunta Regionale n. 61 del 30/09/1996 "Reg. (CEE) 1595/96. Non applicazione sul territorio regionale premio abbandono definitivo superfici agricole".

<sup>17</sup> Secondo i dati ISTAT il vigneto toscano passa da 83.121 ha nel 1990 a 65.264 ha nel 1995.

Occorre inoltre evidenziare che nell'ambito di un regime di blocco degli impianti viticoli a livello comunitario, la perdita di superfici vitate, ancorché perdita patrimoniale della singola azienda che viene indennizzata con un premio, costituisce una perdita per l'intera collettività viticola non solo regionale ma anche nazionale.

#### 4. LA CLASSIFICAZIONE DEI VITIGNI

Uno dei primi provvedimenti comunitari sul vino riguarda proprio la classificazione delle varietà di vite.

Il regolamento (CEE) 1388 del 1970<sup>18</sup> fu infatti emanato allo scopo di orientare i viticoltori verso produzioni di qualità mediante la coltivazione di varietà che, a seguito di prove di coltivazione, si dimostrassero adatte a un determinato territorio dando quindi un prodotto migliore.

L'obbligatorietà della classificazione è stata successivamente ribadita da altri provvedimenti comunitari<sup>19</sup> e, da ultimo, con la riforma della OCM vitivinicola.

Il Reg. (CE) 1493/99 e il successivo Reg. (CE) 1227/00 hanno stabilito che le varietà per uva da tavola o per portinnesto non rientrano più nell'OCM vino e hanno trasferito agli stati nazionali la competenza a stabilire la regolamentazione amministrativa di classificazione delle varietà idonee alla produzione di uva da vino e le modalità per l'esecuzione delle prove di attitudine alla coltura.

Con l'accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2002<sup>20</sup> tali funzioni sono state riconosciute alle Regioni riservando all'amministrazione centrale di fatto solo la competenza per l'iscrizione delle varietà nel registro nazionale.

Inoltre con le nuove disposizioni, la classificazione delle varietà di vite è ridotta a due categorie di varietà (le idonee alla coltivazione e quelle in osservazione) e le tipologie di ambito territoriale al quale è riferita la classificazione risultano ampliate (regione, provincia, bacino viticolo).


A livello regionale la materia è disciplinata con la deliberazione della

<sup>18</sup> Regolamento (CEE) n. 1388/70 del Consiglio, del 13 luglio 1970, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti.

<sup>19</sup> Regolamento (CEE) n. 2005/70 della Commissione, del 6 ottobre 1970, relativo alla classificazione delle varietà di viti, Regolamento (CEE) n. 2314/72 della Commissione, del 30 ottobre 1972, recante disposizioni relative all'esame dell'attitudine alla coltura di varietà di viti e Regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione, del 16 dicembre 1981, che stabilisce la classificazione delle varietà di viti.

<sup>20</sup> Schema di accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite.





Graf. 7 *Classificazione dei vitigni idonei alla produzione di uve da vino*

Giunta Regionale n. 382 del 28/04/03 “Istituzione dell’elenco delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uve da vino” a cui hanno fatto seguito due decreti dirigenziali<sup>21</sup> con i quali sono classificati idonei alla coltivazione in Toscana complessivamente 74 vitigni.

Secondo la Delibera Regionale l’idoneità alla coltivazione può riguardare una unità amministrativa, intendendo l’intero territorio regionale o il territorio di una o più province, oppure una zona di produzione, cioè il territorio di una particolare zona o bacino viticolo.

Anche nell’ottica di una semplificazione delle procedure, l’idoneità alla coltivazione dei 74 vitigni toscani è stata riferita all’intero territorio della Regione (graf. 7).

È stata altresì istituita una sezione separata dell’Elenco regionale dove saranno eventualmente riportate le varietà che hanno manifestato una attitudine negativa alla coltivazione e che pertanto saranno cancellate. La cancellazione può essere effettuata anche per zone ristrette.

Nella deliberazione regionale sono infine indicate le modalità per iscrivere una nuova varietà su richiesta di una pluralità di soggetti e sulla base di prove attitudinali della durata di almeno tre anni, condotte da una istituzione scientifica sotto la visione di un responsabile scientifico.

In analogia a quanto previsto per il rilascio delle autorizzazioni in deroga per i vigneti sperimentali, i risultati delle prove sono presentati all’ARSIA che, con proprio motivato parere, propone alla Regione l’iscrizione del vitigno nella classificazione regionale.

Lo svolgimento di prove attitudinali risulta al momento particolarmente

<sup>21</sup> Decreto 16 maggio 2003 n. 2900 e Decreto 18 settembre 2003 n. 5412.

significativo per i vitigni autoctoni minori sui quali sono in corso precise ricerche di studio.

Le ricerche e le sperimentazioni già concluse negli ultimi anni hanno consentito di iscrivere nel catalogo nazionale alcuni vitigni minori toscani come il Pugnitello o l'Abrusco che hanno dimostrato ottima attitudine alla coltivazione e hanno ottenuto buoni risultati in campo enologico.

In appendice è riportato l'elenco delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino in Toscana.

#### 5. NORME PARTICOLARI PER LA PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE

All'interno della più generale OCM vitivinicola, che, principalmente, fonda il controllo delle produzioni di vino attraverso il "blocco" degli impianti viticoli<sup>22</sup>, la Regione Toscana ha instaurato un proprio regime di controllo delle produzioni dei vini a DO.

Tale regime è disciplinato dall'art. 4 della L.R. 21/02 che prevede che l'ampliamento delle superfici vitate destinate alla produzione di vini a DO è consentito sulla base di atti di pianificazione triennali adottati dalle Province, sentite le Comunità Montane sul cui territorio ricade la denominazione. Gli atti di pianificazione sono adottati previa concertazione con le associazioni dei produttori vitivinicoli e le organizzazioni professionali agricole e cooperative, sentiti i Consorzi di tutela.

La norma, già presente nella precedente LR 27/00, risale tuttavia al 1997<sup>23</sup> quando, pur in attesa della nuova OCM, tutte le disposizioni regionali in materia vitivinicola furono riviste con la redazione di un testo unico, nell'ottica di una semplificazione dei procedimenti amministrativi autorizzatori e ai fini di un adeguamento della normativa alla realtà vitivinicola toscana in profonda evoluzione.

In tale contesto normativo viene introdotta per la prima volta una disciplina per l'ampliamento delle superfici (e delle produzioni) a DO, proprio al fine di "non creare turbative sui mercati".

<sup>22</sup> Il "blocco" degli impianti riconfermato dal Reg. (CE) 1493/99 fino al 2010, rappresenta di fatto il principale strumento di regolazione del potenziale viticolo. Esso è inoltre affiancato da un lato dalle misure per l'abbandono definitivo delle produzioni (art. 8,9 e 10) e dall'altro dalla concessione di diritti di nuovo impianto (art. 6).

<sup>23</sup> Deliberazione Giunta Regionale 9 giugno 1997 n. 645 relativa a "Modalità e procedure tecnico - amministrative per la realizzazione di superfici vitate in Toscana. Approvazione. Revoca Deliberazioni GR n. 4480/89, 5546/89, 4656/90, 4524/92 e 4475/95".

All'epoca il trasferimento dei diritti di reimpianto era consentito solo per i vini a DO<sup>24</sup> attraverso una procedura alquanto complessa e poco rispondente alla realtà, che prevedeva la presentazione della domanda di trasferimento di diritti alla Provincia che acquisiva il parere del Consorzio di tutela del vino a denominazione di origine interessato.

Il contesto vitivinicolo toscano nel periodo intorno al 1997, quando appunto fu rivista tutta la disciplina autorizzatoria degli impianti, imponeva scelte di fondo per un corretto sviluppo del settore in Toscana.

Occorre infatti ricordare in quegli anni il positivo trend di crescita dei vini toscani, la nascita di numerose nuove DO e la modifica di molti disciplinari di produzione delle DO esistenti al fine di arricchire le produzioni e adeguarle alla domanda di mercato, lo sviluppo della viticoltura in zone nuove, storicamente poco interessate dalla coltivazione della vite.

Occorre ancora ricordare in quegli anni i positivi risultati raggiunti dai vini toscani su tutti i mercati, il conseguente aumento dei redditi e dei valori fondiari dei terreni vitabili e dei vigneti, in particolare nelle zone più affermate, il crescente interesse a fare forti investimenti in viticoltura, l'inizio di un momento di "euforia" che se non opportunamente governato avrebbe portato a gravi, incontrollabili conseguenze negative sul piano dell'offerta delle produzioni.

L'idea fu quella di creare una "organizzazione di mercato toscana" nell'ambito della più generale OCM comunitaria insufficiente a regolare le specifiche produzioni.


Ovviamente la "organizzazione di mercato toscana" è riferita alle sole produzioni a DO, intese come patrimonio collettivo di una pluralità di produttori all'interno di una specifica area di produzione, escludendo tutti i vini da tavola, comprese le IGT.

La nuova impostazione regionale subordina quindi la produzione di vini a DO a una valutazione complessiva dell'offerta e della domanda di mercato.

Ciò ha consentito di superare le precedenti limitazioni in fatto di trasferimento dei diritti di reimpianto, tanto che, a partire dal 1997, fu facilitata anche la procedura per l'acquisizione di diritti di provenienza extraregionale.

L'ampliamento delle superfici per la produzione di vini a DO può essere realizzato tramite (graf. 8):

<sup>24</sup> Tale trasferimento era disciplinato dal Reg. (CEE) 822/87, mentre il trasferimento di diritti di reimpianto per vini da tavola, disciplinato dal Reg. (CEE) 3302/90, non poteva essere effettuato per i mancati adempimenti a livello nazionale in materia di schedario viticolo a cui era legata l'applicazione del Regolamento medesimo.



Graf. 8 *Norme particolari per la produzione dei vini a DO*

- reimpianto, a seguito di estirpazione nell'ambito della medesima azienda, di una superficie per la produzione di vino a DO diversa da quella estirpata (da vigneto per vino da tavola o per vino a IGT a vigneto per vino a DO, oppure cambio di DO);
- acquisizione di un diritto di reimpianto di una superficie destinata alla produzione di vino da tavola o di vino a DO diversa da quella estirpata;
- nuovo impianto derivante dalla ripartizione della quota nazionale di diritti di impianto nuovamente creati ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999;
- diritti di impianto prelevati dalla riserva regionale;
- iscrizione ad albi DO di vigneti esistenti, nonché la variazione di iscrizione tra albi di vini a DO diversi, purché gli impianti possiedano le necessarie caratteristiche.

Attraverso il piano triennale può essere prevista anche una libera crescita delle superfici vitate atte a produrre un determinato vino a DO. In tali casi è necessario che il piano indichi la durata di tale libera crescita, che comunque deve essere aggiornata allo scadere della durata del piano medesimo, ferma restando la possibilità degli aggiornamenti annuali.

Nei casi di libera crescita sopra indicati le Province possono stabilire, nel-

l'ambito dei piani triennali, precise limitazioni per l'assegnazione delle superfici in ampliamento in riferimento alle caratteristiche aziendali.

Al fine di adottare i piani triennali le province effettuano una ricognizione per ogni vino a DO della superficie ottimale in produzione sulla base della situazione produttiva in atto e della richiesta di mercato. Tale ricognizione può essere condotta anche per eventuali sottozone e per tipologie di prodotto nell'ambito della medesima DO.

Il piano deve contenere l'analisi:

- della situazione in atto, con particolare riferimento alle aziende, alle superfici, alle produzioni, al mercato e alle potenzialità produttive;
- degli interventi possibili previsti per il triennio sia sui vigneti esistenti che su nuove superfici;

e la fissazione dei criteri per l'assegnazione alle singole aziende delle superfici in ampliamento.

Le province, sulla base dei piani triennali, predispongono bandi, di norma annuali, per l'assegnazione delle superfici in ampliamento dei vini a DO tenendo conto di criteri quali le condizioni strutturali e produttive dell'azienda, le condizioni di mercato e le caratteristiche dell'imprenditore.

L'atto di pianificazione triennale è quindi lo strumento necessario per piantare una nuova superficie destinata a produrre vini a DO o per iscrivere una superficie già esistente a un albo di un vino a DO.

Pertanto in Toscana la produzione dei vini a DO non è lasciata al caso ma è frutto di valutazione da parte delle Province e del mondo produttivo, compresi i consorzi di tutela.

Valutazione che potrebbe risultare tuttavia sbagliata, anche perché prevedere il mercato è sempre molto difficile e tante sono le componenti in gioco, ma che comunque rappresenta un elemento di grande novità nel complesso e composito processo produttivo vitivinicolo toscano.

Anche i meccanismi previsti dalla L. 164/92 per la regolazione delle produzioni a DO appaiono sommari e insufficienti.

L'art. 10 della L. 164/92 prevede infatti che le regioni possano, nelle annate sfavorevoli, ridurre le rese massime consentite dai disciplinari di produzione sino al limite reale dell'annata e annualmente ridurre la resa a ettaro di vino classificabile come vino a DOCG o DOC per conseguire l'equilibrio di mercato.

Il primo appare un meccanismo da ricondurre più sotto gli aspetti di certificazione delle produzioni, mentre con il secondo si affrontano problemi congiunturali senza regolamentare le produzioni in maniera strutturale.

Credo che oggi, in un momento in cui anche la Toscana risente della più generale situazione stagnante del mercato del vino, quella parte del mondo produttivo che poteva aver manifestato anche perplessità in questo sistema di

“autocontrollo” delle produzioni si possa tranquillamente domandare cosa sarebbe successo se una denominazione di origine come il Brunello di Montalcino non si fosse dotata di una politica di contenimento delle produzioni anziché di una libera crescita, oppure se denominazioni come Morellino di Scansano o Bolgheri non avessero previsto una chiusura degli albi a seguito delle rilevanti piantagioni di vigneti avvenute negli ultimi anni nelle rispettive zone di produzione<sup>25</sup>.

## 6. IL RINNOVO DEI VIGNETI

Solo attraverso un adeguato intervento di estirpazione e reimpianto dei vigneti è possibile preservare, adeguare e valorizzare il patrimonio viticolo e le produzioni che da esso derivano.

Il reimpianto dei vigneti è pertanto da intendersi una normale pratica agricola, ma può assumere toni problematici quando, come si verifica adesso in Toscana, per una serie di circostanze legate alla profonda trasformazione della viticoltura avvenuta negli ultimi 40 anni, troppi impianti giungono contemporaneamente a fine ciclo produttivo e devono essere rinnovati.

Dagli inizi del 1900 possiamo delineare per la viticoltura toscana tre grandi epoche, tre fasi di rinnovo o ricostituzione, determinate da eventi storici, sociali ed economici, o più segnatamente tecnici:

- la prima, che si colloca nei primi trenta anni del secolo scorso, riguarda la ricostituzione degli impianti a causa dell’infestazione fillosserica;
- la seconda si concentra negli anni che vanno dal 1960 al 1975, mentre gli interventi di ripristino del patrimonio viticolo dopo il secondo conflitto mondiale, seppure importanti, avevano lo scopo di riportare alla normalità le produzioni dopo gli eventi bellici;
- la terza fase, l’attuale, in atto dagli anni Novanta.

Dopo la seconda guerra mondiale, l’investimento viticolo in Toscana interessava 449.000 ettari in coltura promiscua e 30.600 ettari (6,8% del totale) in coltura specializzata. Agli inizi degli anni sessanta la consistenza degli impianti viticoli era di 422.000 ettari per vigneti in coltura promiscua e 32.600 ha in coltura specializzata (7,7%). La dominante estensione della col-

<sup>25</sup> Il vino Morellino di Scansano passa da una superficie vitata, iscritta nel rispettivo albo, di 470 ettari nel 1998, ad una superficie, prevista sulla base delle autorizzazioni al reimpianto, di 1400 ettari nel 2001. La D<sup>o</sup>c Bolgheri passa da una superficie, iscritta nel 1998, di 245 ettari ad una superficie prevista di 900 ettari nel 2002.

tura promiscua era legata all'economia podereale mezzadrile e ai tradizionali schemi delle sistemazioni dei terreni toscani.

La seconda fase di rinnovo del vigneto toscano è diretta conseguenza di una serie di circostanze ed esigenze tutte verificatesi in un arco temporale assai ristretto. Il superamento della mezzadria rese evidente la necessità di abbandonare la coltivazione promiscua dei vigneti per passare alla coltivazione specializzata. Tale opportunità veniva inoltre agevolata dalla disponibilità di nuovi e potenti mezzi meccanici che permettevano questa trasformazione alle nuove esigenze colturali ed economiche e alla contemporanea approvazione della legge 930/63 per il riconoscimento e la tutela dei vini a denominazione d'origine. Da ricordare la fase pionieristica di questi anni, in cui le conoscenze tecniche che oggi appaiono acquisite erano del tutto inedite; alcuni problemi dell'attuale viticoltura discendono anche dalla relativa scarsa conoscenza di problematiche oggi studiate attentamente, come l'uso di materiale vegetale adeguato e la corretta ubicazione e sistemazione agronomica degli impianti.

In questo periodo attraverso le agevolazioni finanziarie del primo e secondo Piano Verde e del FEOGA furono finanziati oltre 16.000 ettari di vigneto specializzato. Questa trasformazione si è verificata in tempi così ristretti da non consentire al settore vivaistico di adattare la produzione e la conseguente fornitura di materiale di propagazione alle esigenze della viticoltura. Anche i portinnesti usati erano più adatti a favorire un incremento quantitativo che non qualitativo, come invece impongono le recenti norme nazionali e comunitarie.

Ed è appunto a quel periodo che risalgono gli impianti viticoli che oggi vengono rinnovati.


I dati dell'ultimo censimento generale dell'agricoltura (V censimento anno 2000) evidenziano un progressivo marcato invecchiamento del vigneto toscano (graf. 9).

I vigneti con età di 30 anni e oltre passano dal 16,3 % dell'intera superficie vitata regionale nell'anno 1990 al 30,5 % nell'anno 2000, mentre i vigneti con età tra i 20 e i 30 anni passano nel medesimo periodo dal 28 al 37%.

Complessivamente allo stato attuale ben il 68% della superficie a vigneto in Toscana ha un'età superiore ai 20 anni.

Le province dove il fenomeno si manifesta più marcatamente sono Massa Carrara, Pisa e Arezzo seguite da Pistoia, Lucca e Firenze. Generalmente il fenomeno riguarda più i vigneti per la produzione di vini da tavola, compresi i vini a IGT, mentre i vigneti per la produzione di vini a DO hanno evidentemente subito maggiori interventi di rinnovo.

Nel medesimo periodo considerato si nota anche un apprezzabile rinno-



Graf. 9 Superfici a vigneto distinte per classi di età (anni 1990-2000 - dati ISTAT)

vo degli impianti: i vigneti con età inferiore ai 6 anni passano infatti dal 5,8% nell'anno 1990 al 14,8% nell'anno 2000.

Ciò è dovuto alla terza fase di rinnovo della viticoltura toscana il cui inizio si può far coincidere con l'applicazione dei Programmi integrati mediterranei (PIM) previsti dal regolamento CEE n. 2088/85 che, nel periodo 1988-1995, ha consentito il reimpianto con contributi pubblici, di 775 ettari di vigneto per la produzione di vini a DO.


Successivamente dal 1993 al 1999 è stato operativo il Regolamento CEE 2081/93 che prevedeva una apposita misura per il reimpianto di vigneti vecchi e obsoleti e che complessivamente ha ammesso a contributo 1.737 ettari di reimpianti con un contributo finanziario pubblico di oltre 33 miliardi di lire. Le province più interessate dai finanziamenti regionali sono state Siena (58% del totale delle agevolazioni), Firenze (29%) e Grosseto (7%).

Il Regolamento (CE) n. 950/97, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, ha inoltre consentito fino al 1999 di rinnovare vigneti vecchi e obsoleti e di concedere nuovi impianti destinati alla produzione di vini a denominazione d'origine, nell'ambito di piani di miglioramento aziendale per un totale di 1.674 ettari.

Relativamente ai diritti di nuovo impianto, come già ricordato, sono stati concessi 531 ettari derivati dall'applicazione dei Regolamenti CEE n. 1592/96 e n. 1627/98 e sono attualmente in corso di assegnazione e di impianto i 1296 ettari di diritti di nuovo impianto previsti dal Reg. CE 1493/99.

Complessivamente i nuovi impianti autorizzati risultano 3458 ettari.





Graf. 10 *Reimpianti autorizzati nel periodo 1997-2002*

I dati sul controllo del potenziale viticolo mettono in evidenza che nel quinquennio 1997-2002 risultano autorizzate in Toscana estirpazioni per 7.568 ettari e reimpianti per 11.375 ettari (graf. 10).

La maggiore superficie reimpiantata, rispetto a quella estirpata, dipende dal fatto che determinate superfici sono state reimpiantate attraverso l'utilizzo di diritti di reimpianto in portafoglio o acquisiti mediante trasferimento, molti dei quali di provenienza extraregionale.

Nello specifico le superfici reimpiantate risultano realizzate per il 46% con diritto acquisito mediante trasferimento, per il 34% con estirpazione contestuale al reimpianto, per il 10% con diritto in portafoglio e per un ulteriore 10% con reimpianto con estirpazione successiva.

Escludendo i nuovi impianti e i reimpianti effettuati con diritti acquisiti mediante trasferimento da ambito extraregionale, che possono essere stimati intorno ai due terzi dei diritti complessivamente trasferiti, risulta una capacità media di rinnovo del vigneto toscano nel quinquennio considerato, di circa 1570 ettari all'anno, una quota ancora troppo bassa per contrastare il progressivo invecchiamento<sup>26</sup>.

<sup>26</sup> Considerando una durata media di un impianto viticolo di 30 anni sarebbe necessario in Toscana un rinnovo di almeno 2100 ettari di vigneto all'anno. Per motivi di obsolescenza e di riduzione della capacità produttiva a seguito della presenza di fallanze dovuta al progressivo invecchiamento del vigneto tale durata media è certamente sovrastimata.

L'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1493/99 introduce un regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti con l'obiettivo di adeguare la qualità dei prodotti alla domanda di mercato, mediante il finanziamento di piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti destinati alla produzione di v.q.p.r.d. e di vini a IGT.

Tale regime si applica attraverso le seguenti tipologie di intervento:

- la riconversione varietale anche mediante sovrainnesto;
- la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
- i miglioramenti delle tecniche di gestione degli impianti.

Gli obiettivi fondamentali che si sono intesi perseguire con i piani regionali di ristrutturazione e riconversione viticola sono:

- a) il mantenimento della viticoltura nelle aree più vocate o il collocamento del vigneto in aree con maggiore attitudine naturale per la produzione di vini di qualità;
- b) lo sviluppo della viticoltura di qualità e la valorizzazione della tipicità collegata al territorio e ai vitigni tradizionali di maggiore qualità, adeguando l'offerta alla domanda, evitando un aumento della produzione e rafforzando, ove possibile, l'identità delle produzioni;
- c) il miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto anche attraverso la diffusione di tecniche colturali ecocompatibili.

Il regime viene pertanto applicato sull'intero territorio regionale purché i terreni siano vocati alla coltivazione della vite.

Gli obiettivi indicati devono sempre concorrere all'adeguamento della viticoltura toscana alle attuali esigenze produttive e commerciali. D'altra parte le recenti acquisizioni in merito ai diversi aspetti della tecnica colturale sono in grado di garantire una impostazione della viticoltura nella direzione indicata. In particolare per il rinnovo della viticoltura in senso qualitativo non si può prescindere:

- dalla selezione clonale e sanitaria dei vitigni tipici della regione;
- dalle nuove conoscenze relative alla impiantistica, con particolare riferimento alle forme di allevamento, alla densità di impianto, ai materiali;
- dalle nuove conoscenze relative alla qualificazione enologica in funzione della tipologia produttiva delle varie zone di produzione.

Il regime non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale;
- agli impianti che abbiano beneficiato negli ultimi 10 anni di aiuti comunitari e/o nazionali e/o regionali per gli stessi interventi;

- al rinnovo di vigneti piantati in applicazione del regolamento (CE) n. 1592/96 e del Regolamento (CE) n. 1627/98.

Nella realizzazione degli interventi il viticoltore deve indicare:

- la strategia produttiva dell'azienda, i risultati attesi in termini di qualità delle uve prodotte e le aspettative dal punto di vista enologico;
- gli aspetti di compatibilità ambientale anche in relazione alla componente paesaggistica.

La combinazione delle 3 tipologie di intervento sopra richiamate dà luogo a 9 possibili misure di intervento per le quali è stabilito un regime di aiuto differenziato.

L'importo dell'aiuto è inoltre calcolato in base alla condizione di intervento, vale a dire alla modalità attraverso la quale viene effettuato l'intervento.

Così un intervento realizzato a seguito di estirpazione di un proprio vigneto beneficia del contributo massimo erogabile (€ 7.075,54 per ettaro comprensivi delle spese di estirpazione), mentre un intervento realizzato a seguito di un diritto acquisito mediante trasferimento percepisce un contributo a ettaro di € 6.325,54 (al netto delle spese di estirpazione).

Nel caso di sovrinnesto il contributo a ettaro è pari a 4.100,00 € e a 2.500,00 € qualora rispettivamente si associ o meno alla ristrutturazione.

Il piano tiene altresì conto della riforma dei fondi strutturali operata dalla Unione Europea. Anche il regime di aiuti per i vigneti rientra nella sezione garanzia del FEOGA: i pagamenti sono infatti effettuati sulla base di elenchi di liquidazione di beneficiari e gravano su ciascun esercizio finanziario. Il pagamento dell'aiuto può avvenire a collaudo delle opere o sotto forma di anticipo.

Nelle prime tre campagne sono stati erogati aiuti per oltre 38,3 milioni di € a favore di 2.600 beneficiari per 3960 ettari di vigneti ristrutturati con una media di 1,5 ettari ad azienda.

Le province maggiormente interessate sono Firenze e Siena, rispettivamente con oltre il 29% e il 28% del totale degli aiuti erogati. Significativo appare il dato della provincia di Grosseto pari a oltre il 15% della totale spesa regionale, indice di una intensa attività di reimpianto dei vigneti legata al forte sviluppo della viticoltura nella zona.

Grazie all'utilizzazione di risorse finanziarie rese disponibili per economie verificatesi sia a livello nazionale che a livello comunitario, tutte le domande presentate e ammissibili al regime di aiuti sono state finanziate.

Sono in corso di predisposizione gli elenchi di liquidazione della quarta campagna. La disponibilità finanziaria ammonta a circa 10 milioni di €.

Il fenomeno dell'impianto dei vigneti, attraverso il reimpianto o attraverso l'acquisizione di diritti mediante trasferimento nonché attraverso l'utilizzazione dei diritti di nuovo impianto si è manifestato in maniera differenziata sul territorio regionale, dando luogo da un lato a una concentrazione degli impianti nelle zone storiche a maggiore vocazione viticola, dall'altro allo sviluppo della viticoltura in zone emergenti come, ad esempio, nella provincia di Grosseto o nella provincia di Livorno.

Le operazioni di impianto dei vigneti presuppongono consistenti interventi sul territorio che vanno dall'estirpazione del vigneto esistente e, talvolta, di un'altra coltivazione se il reimpianto avviene su una superficie diversa, al modellamento delle superfici, allo scasso, all'impianto con la messa a dimora delle barbatelle e della struttura di sostegno.

Inoltre, per problemi fitosanitari, è consigliabile procedere all'impianto in terreni non precedentemente vitati, e ciò è oltretutto facilitato dalla possibilità offerta dalla nuova OCM di procedere a un reimpianto anticipato facendo così coesistere il vigneto da estirpare nei primi tre anni di impianto.

Tale pratica, pienamente corretta sul piano agronomico, determina però una più consistente utilizzazione della risorsa suolo (nuovi terreni impiantati a vigneto con l'eliminazione della precedente coltivazione, spesso di olivo, terreni che rimangono nudi dopo che è stata effettuata l'estirpazione).

Queste operazioni suscitano oggi molta attenzione nell'opinione pubblica per l'impatto ambientale rilevante che hanno sul paesaggio e per i possibili rischi di dissesto idrogeologico.

A dire il vero il fenomeno deve aver presentato connotazioni assai più problematiche negli anni 60-70 quando improvvisamente si passò dalla coltivazione promiscua a una nuova forma di viticoltura specializzata, con profondi mutamenti del paesaggio e con nozioni tecniche, come prima ricordato, molto sommarie per quanto concerne la realizzazione dei nuovi vigneti.

D'altra parte, al momento, non si avvertiva una sensibilità per il paesaggio e per l'ambiente così marcata, né era maturata la consapevolezza del valore della risorsa paesaggistica. Anzi anche nell'agricoltura in quegli anni si risentiva dell'effetto boom economico proprio degli altri settori produttivi.

Di fronte a questa attenzione dell'opinione pubblica alcune amministrazioni comunali hanno disciplinato con regole proprie all'interno degli strumenti urbanistici la realizzazione di vigneti, assoggettandoli talvolta al rilascio di concessioni edilizie, oppure a dichiarazioni di inizio di attività (più proprie del settore urbanistico) e dando anche prescrizioni specifiche (orientamento dei filari a girapoggio, divieto della coltivazione a rittochino, uso e non uso di certi materiali e di vitigni, indicazione di forme di allevamento, ecc.).

Regole che nella maggior parte dei casi appaiono di difficile attuazione,

quindi prive di efficacia, che non trovano nessun riscontro nelle corrette e moderne pratiche agronomiche ed essenzialmente dettate da una motivazione estetica.

Come ricordato, le operazioni di estirpazione e reimpianto dei vigneti sono sottoposte a rigidi procedimenti autorizzatori da parte delle Province, su istanza dell'interessato con relativo progetto degli interventi.

Inoltre l'impianto di un vigneto è subordinato, ove previsto, al rilascio di autorizzazione per il rispetto del vincolo idrogeologico e del vincolo paesaggistico.

Pur nell'autonomia degli enti istituzionali preposti, la questione necessita di essere affrontata sul piano procedurale, in quanto l'agricoltore deve presentare una istanza unica e deve ottenere una autorizzazione unica sotto i vari profili, e sul piano degli interventi, indirizzando e consentendo, ove necessario, solo quegli interventi compatibili con la difesa idrogeologica e con gli assetti paesaggistici dell'area in cui viene realizzato l'impianto.

Nonostante la ricerca scientifica e la sperimentazione abbiano reso il settore vitivinicolo uno dei più evoluti sotto il profilo delle conoscenze, tutta la parte delle sistemazioni idraulico agrarie in questo campo appare oggi molto debole.

Da questa necessità la Regione Toscana attraverso la propria Agenzia ARSIA, ha emanato nel 2002 uno specifico bando di ricerca avente per oggetto la "Progettazione e collaudo di sistemazioni idraulico agrarie a basso rischio erosivo per impianti viticoli compatibili con l'assetto paesaggistico e ambientale".

Attraverso tale ricerca saranno messi a punto (progettazione e collaudo) veri e propri modelli di impiantistica di vigneti capaci di ridurre al massimo l'erosione idrica e rispondere a canoni paesaggistici propri dell'area in cui si interviene.

Modelli a cui l'agricoltore, il progettista, il tecnico della pubblica amministrazione possono fare riferimento.

In proposito occorre osservare che ai fini di contenere l'erosione del suolo sarebbe sufficiente l'adozione di adeguate tecniche agronomiche di impianto e di conduzione del vigneto, evitando, in rapporto alla pendenza e al tipo di suolo, filari secondo le linee di pendenza eccessivamente lunghi e ricorrendo a lavorazioni adeguate del terreno o a inerbimento della superficie. Tra l'altro quest'ultima soluzione, opportunamente approfondita, potrebbe essere oggi più facilmente adottata a seguito delle maggiori densità di impianto, della tendenza di ridurre la resa a ceppo e, quindi, al venir meno di problemi di competitività tra vitigno e copertura erbacea.

Ai fini dell'assetto paesaggistico, la ricerca impostata nell'ottica di ottenere modelli riproducibili nella normale tecnica di impianto rappresenta una novità.

Si tratta poi di estrapolare indici, parametri, indicazioni utili nella realizzazione del vigneto al fine di ottenere adeguate dimensioni dell'appezzamento vitato ed evitare concentrazioni eccessive di superfici vitate contigue. A tale scopo risulteranno utili alberature con essenze agrarie e non, filari, siepi, terrazzamenti, ciglionamenti, fossi.

È superfluo precisare che non si tratta di riproporre la vite in coltura promiscua, oppure particolari forme di allevamento, oppure ancora di mantenere in maniera generalizzata le vecchie sistemazioni del passato.

D'altra parte sempre più frequentemente il viticoltore adotta soluzioni volte a funzioni meramente paesaggistiche, nella consapevolezza che il paesaggio agrario è una risorsa come il suolo o l'acqua e come tale deve essere razionalmente utilizzato.

Non a caso questo processo si manifesta nel vino, per i tanti valori immateriali che il vino assume. Tra questi, in particolare in Toscana, il legame con il territorio risulta fondamentale e sarà di grande aiuto nelle sfide del mercato globale.

#### 7. LA CERTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI, GLI ALBI DEI VIGNETI DO E GLI ELENCHI DELLE VIGNE IGT


Ogni prodotto che si fregia di un marchio di origine o di processo produttivo deve essere certificato da un organismo o una autorità pubblica che verifichino che la produzione sia stata ottenuta nel rispetto del disciplinare di produzione. Ciò al fine di garantire il consumatore (graf. 11).

Tutta la materia inerente la certificazione delle produzioni ha registrato negli ultimi anni forti attenzioni e risulta al momento di grande attualità, soprattutto per il settore viticolo.

Com'è noto sono stati proprio i vini a livello comunitario i primi prodotti a poter essere contraddistinti con un marchio di origine (v.q.p.r.d.) attraverso una certificazione di conformità, peraltro lasciata in gran parte alla legislazione degli stati membri, che risulta però piuttosto sommaria.

Infatti oggi per un vino a DO, a fronte di un disciplinare che delimita la zona di produzione, di vinificazione e di imbottigliamento, che fissa le modalità di produzione e codifica le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche del prodotto, esistono vari adempimenti burocratici volti a dimostrare il rispetto del disciplinare di produzione medesimo, senza tuttavia che questi facciano capo a un vero e proprio sistema di certificazione.

Secondo le norme comunitarie e nazionali il produttore di vini a DO è tenuto a iscrivere i propri vigneti a uno specifico albo, ad annotare le opera-



Graf. 11 *Certificazione di conformità dei prodotti agricoli*

zioni di cantina in appositi registri, a presentare denunce annuali di produzione, a scortare il trasporto dei prodotti vitivinicoli con documenti di accompagnamento e a sottoporre il vino, prima dell'immissione al consumo, a un esame chimico, fisico e organolettico.

I tanti soggetti coinvolti e la complessità delle procedure rendono particolarmente onerosi questi adempimenti per il produttore che spesso non riesce nemmeno a percepire l'importanza della certificazione per la qualificazione delle produzioni.

A livello comunitario il tema delle certificazioni delle produzioni ha subito una svolta con l'emanazione, agli inizi degli anni 90, del regolamento sull'agricoltura biologica e del regolamento sulle Denominazioni di Origine Protette (DOP) e Indicazioni Geografiche Protette (IGP)<sup>27</sup>.

I due regolamenti delineano molto chiaramente come deve essere impostato il sistema di certificazione di processo produttivo, nel caso del prodotto ottenuto con metodi biologici, e di origine nel caso delle DOP e IGP.

La materia è stata approfondita in fase applicativa negli anni seguenti,

<sup>27</sup> Regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e Regolamento (CE) 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

tant'è che oggi possiamo affermare di avere in Toscana un efficiente sistema di certificazione delle produzioni DOP, IGP e biologiche, che, nel caso dei prodotti biologici, è sottoposto anche a vigilanza pubblica<sup>28</sup>.

Il reg. 2081/92 si applica a tutti i prodotti agroalimentari a esclusione dei prodotti vitivinicoli e ciò rende ancora più forte il divario esistente tra certificazione dei vini e certificazione degli altri prodotti a denominazione d'origine, tanto più che il consumatore, per il quale non dimentichiamo tale prodotto viene ottenuto nel rispetto di un disciplinare di produzione, non solo deve essere tutelato, ma acquista sempre più coscienza ed è sempre più esigente in tema di qualità. La certificazione dei vini in Toscana assume una importanza fondamentale e sulla quale appare necessario introdurre anche forti innovazioni sul piano normativo, in particolare per quanto riguarda la L. 164/92.

Tale legge è in corso di revisione ed è stato insediato un gruppo di lavoro a livello nazionale, di cui fanno parte anche i rappresentanti di alcune regioni compresa la Toscana, che sta esaminando un testo elaborato dal Ministero dell'agricoltura.

Alla luce delle recenti modifiche costituzionali occorrerebbe innanzitutto chiarire sul piano giuridico se la materia delle DO è di competenza statale o regionale. Tuttavia, anche qualora la competenza fosse esclusiva delle regioni, sarebbe comunque necessario un atto di coordinamento nazionale per dare uniformità di intervento.

Il testo proposto non affronta purtroppo in maniera organica il tema della certificazione, anzi tale termine, come del resto nella Legge 164/92, non viene nemmeno citato.

I vari anelli della catena della certificazione sono ancora riportati in maniera disordinata, confondendo tra certificazione, vigilanza e controllo.

Attualmente è in corso di prima applicazione il Decreto 29 maggio 2001, cosiddetto "erga omnes", inerente il controllo sulla produzione dei vini a D.O che ha trovato una forte opposizione da più parti del mondo agricolo, tanto che solo adesso e in via sperimentale è iniziata la sua applicazione<sup>29</sup>.

Il decreto introduce elementi di grande novità che superano il disposto della stessa L. 164/92 e che meritano di essere evidenziati.

<sup>28</sup> Legge Regionale 16 luglio 1997, n. 49 "Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici".

<sup>29</sup> con Decreto ministeriale 31 luglio 2003 "Sospensione del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)", viene sospeso il termine temporale per una completa attuazione delle norme e vengono autorizzati alcuni consorzi di tutela ad operare in una fase sperimentale.



L'adozione del provvedimento, come richiamato nelle premesse del medesimo, parte dalla necessità di prevedere una sistematicità e un rafforzamento del sistema di controllo e di tracciabilità in tutte le fasi del processo produttivo dei v.q.p.r.d., a garanzia della loro qualità e a tutela del consumatore.

Inoltre l'affidamento delle funzioni di controllo nei confronti di tutti i produttori ai consorzi di tutela trova giustificazione, come richiamato ancora nelle premesse del decreto stesso, dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 16 maggio 2000 che, nel pronunciarsi sull'obbligo dell'imbottigliamento in zona dei v.q.p.r.d. "Rioja", ha sancito per tale categoria di vini l'opportunità di un sistema di controllo che coinvolga direttamente i soggetti del processo produttivo.

Il decreto prevede che i consorzi di tutela muniti di incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della L. 164/92 con determinati requisiti di rappresentatività<sup>30</sup>, possono svolgere il controllo su tutte le fasi di produzione dell'uva, della sua trasformazione in vino e della presentazione al consumo.

In assenza dei consorzi di tutela spetta alle regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, individuare organismi pubblici e privati cui affidare l'attività di controllo. Le modalità di individuazione di tali organismi sono quelle già previste nel campo delle produzioni DOP e IGP.

I costi derivanti dall'attività di controllo sono posti a carico di tutti i soggetti appartenenti alla filiera, in proporzione ai quantitativi di prodotto controllati.

Con decreto direttoriale del MIPAF del 21 marzo 2002, è stato approvato lo schema del piano dei controlli e il prospetto tariffario dei costi di controllo.

Lo schema di piano dei controlli risulta ben articolato e indica chiaramente:

- il soggetto e la fase del processo produttivo interessati dai controlli;
- il requisito previsto dal disciplinare di produzione, oggetto di verifica;
- le modalità di svolgimento del controllo;
- l'attestazione della conformità e il trattamento della non conformità.

In Toscana l'incarico di funzioni di controllo è stato conferito al:

- Consorzio del vino Brunello di Montalcino per la DOCG Brunello di Montalcino, la DOC Moscadello di Montalcino, la DOC Sant'Antimo e la DOC Rosso di Montalcino;
- Consorzio del vino Nobile di Montepulciano per la DOCG Vino Nobile di

<sup>30</sup> Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DM 29/05/01 i consorzi che presentano domanda di autorizzazione a svolgere i controlli devono dimostrare di possedere una rappresentatività della produzione di competenza dei vigneti della zona delimitata, rivendicata a DOC o a DOCG, pari almeno al 66%, riferita all'anno precedente la presentazione della istanza medesima.

Montepulciano, la DOC Vin Santo di Montepulciano e la DOC Rosso di Montepulciano;

- Consorzio del Vino Chianti Classico per il vino a DOCG Chianti Classico e la DOC Vin Santo del Chianti Classico;
- Consorzio del Vino Morellino di Scansano per la DOC Morellino di Scansano;

che hanno adottato specifici piani di controllo riferiti a ciascun disciplinare di produzione.

Il decreto sull'“erga omnes” ha comunque diviso il mondo del vino: secondo alcuni aggiunge burocrazia ed è in contrasto con la legge 164, mentre secondo altri è positivo perché ha finalmente introdotto anche per il vino un vero sistema di controllo e consente ai Consorzi di tutela di diventare i veri garanti di una Denominazione di Origine.

In realtà, al di là del fatto che il decreto debba ritenersi sostanzialmente positivo, rappresenta ancora un tentativo per la messa a punto di un vero sistema di certificazione di conformità delle produzioni viticole poiché all'art. 1 è previsto che siano fatte salve le competenze dei diversi enti pubblici in materia di gestione e controllo nel settore dei v.q.p.r.d.

D'altra parte il decreto non poteva modificare la legge 164 e solo attraverso una revisione complessiva di questa legge sarà possibile creare un efficace sistema di certificazione. Revisione che dovrà comunque tenere conto di una realtà ormai consolidata: si pensi al recente passaggio della tenuta degli albi dei vini a DO ed elenchi delle vigne a IGT alle Regioni, oppure alle commissioni di degustazione istituite presso le Camere di Commercio che hanno un'esperienza trentennale. Fatti questi che costituiscono anelli essenziali del processo certificatorio.

Alla luce delle considerazioni fatte è possibile richiamare i principi generali a cui deve ispirarsi il sistema di certificazione di conformità dei vini:

1. le produzioni vinicole possono essere rivendicate come vini a DO e a IGT se sottoposte con esito positivo all'attività di certificazione;
2. l'attività di certificazione delle produzioni dei vini a DO e a IGT è svolta da organismi allo scopo autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dalle Regioni;
3. l'attività di certificazione si attua attraverso un sistema di controllo e di tracciabilità di tutte le fasi del processo produttivo a garanzia della qualità delle produzioni vinicole e a tutela del consumatore;
4. la rivendicazione delle produzioni DO e IGT è consentita a condizione che i vigneti da cui derivano le uve risultino dichiarati allo schedario viticolo e iscritti in appositi albi dei vigneti dei vini a DO ed elenchi delle vigne a IGT;

5. l'attività di certificazione è sottoposta a vigilanza da parte di una autorità pubblica.

In particolare la certificazione di conformità deve essere svolta da un unico organismo di certificazione nell'ambito della medesima Unità Tecnica Economica. Tale organismo può essere il consorzio di tutela, un organismo privato o una autorità pubblica, svolge la propria attività sulla base di un piano di controllo e verifica il rispetto di tutti i requisiti previsti dal disciplinare di produzione.

L'organismo riceve anche le dichiarazioni vitivinicole previste dalla normativa comunitaria, tiene l'albo degli imbottiglieri, rilascia la certificazione di produzione, comprese le fascette in caso di DOCG, e si avvale, per le considerazioni precedentemente fatte, delle commissioni di degustazione operanti presso le CCIAA.

La certificazione deve riguardare tutte le varie partite di vini a DO e/o a IGT e non può prescindere da una verifica di tutta la produzione aziendale compresi i vini da tavola.

I costi derivanti dall'attività di controllo sono posti a carico di tutti i soggetti appartenenti alla filiera, in proporzione ai quantitativi controllati.

Infine è da ricordare lo svolgimento delle normali attività di controllo da parte delle autorità pubbliche in materia di igiene e sanità, di repressione delle frodi, del rispetto della disciplina fiscale.

In realtà vitivinicole particolarmente evolute come quella toscana, la certificazione rappresenta oggi la chiave di volta per la qualificazione delle produzioni. Non si deve parlare impropriamente di controllo dei vini, ma di certificazione di conformità di prodotto, attraverso la quale il produttore valorizza la propria produzione nella consapevolezza che non deve essere considerato un semplice onere burocratico, ma un investimento in qualità.

D'altra parte dopo un periodo di consistente crescita delle DO, che ha visto nascere nuove Denominazioni, interessare nuovi territori, aumentare i produttori e le produzioni rivendicate, il consolidamento del settore non può che passare attraverso la certificazione delle produzioni.

Tale problematica è tanto più avvertita quanto più i vini si legano al territorio e quanto più il loro successo dipende dalla zona di produzione.

Nell'ambito della certificazione, particolare importanza assume l'iscrizione delle superfici vitate in appositi albi ed elenchi.

Con Decreto Ministeriale 27 marzo 2001 la competenza per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti per vini a DO e degli elenchi delle vigne per vini a IGT passa alle Regioni.

In precedenza tali albi ed elenchi erano tenuti dalle Camere di Commercio ai sensi dell'art. 15 della L. 164/92.

Il medesimo articolo prevede l'emanazione di un apposito regolamento per disciplinare le modalità di iscrizione, di aggiornamento e di tenuta dei medesimi.

In attesa dell'emanazione di tale atto, mai avvenuta, sono state applicate, ai sensi dell'art. 32 della L. 164/92, le disposizioni di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963 n. 930 e 24 maggio 1967 n. 506<sup>31</sup>.

Il passaggio di tali competenze alle regioni rappresenta, soprattutto se riferito al 2001 quando ancora non si parlava di revisione della L. 164/92, un fenomeno isolato che non manifestava alcun legame con il processo di certificazione delle produzioni viticole.

In tale occasione le regioni non esitarono a esternare al Ministero le loro perplessità e, nella consapevolezza della necessità di un coordinamento a livello nazionale, fu deciso di adottare regole generali comuni, all'interno delle quali ciascuna regione poteva procedere alla istituzione e tenuta degli albi ed elenchi.

Avvalendosi del disposto dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281<sup>32</sup>, è stato adottato l'accordo 25 luglio 2002<sup>33</sup> tra MIPAF, regioni e province autonome sulla base del quale con Decreto del Presidente della Giunta regionale del 25 settembre 2003, n. 50/R è stato approvato il "Regolamento per la disciplina dell'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini a indicazione geografica tipica (IGT) e per l'aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi".

Il passaggio alla Regione della tenuta degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne rappresenta una novità non tanto sul piano del soggetto istituzionale competente, quanto sul piano delle procedure e delle modalità di iscrizione che appaiono assai più rispondenti alla realtà.

<sup>31</sup> DPR 12 luglio 1963, n. 930 relativo a "Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini" - DPR 24 maggio 1967 n. 506 relativo a "Norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata o controllata e garantita.

<sup>32</sup> L'art. 4 di tale decreto prevede che Governo, regioni e province autonome possano concludere in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

<sup>33</sup> Accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la determinazione dei criteri, per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti DO e degli elenchi delle vigne I.G.T. in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, sulla base dell'accordo approvato dalla Conferenza dei presidenti nella seduta del 4 ottobre 2001.

Ai sensi dell'art. 3 bis della LR 21/02 introdotto dalla LR 14 aprile 2003, n. 22, gli albi e gli elenchi sono tenuti dalle Province, che risultano, a seguito delle modifiche apportate alla LR 10/89<sup>34</sup>, gli unici enti competenti in materia di controllo e gestione del potenziale viticolo.

Le novità più rilevanti riguardano innanzitutto la semplificazione delle procedure di iscrizione.

La domanda non viene più presentata in quadruplica copia al Comune dove ricade l'azienda ma direttamente alle Province.

La Provincia diventa l'unico soggetto che esegue l'istruttoria, iscrive i vigneti e tiene gli albi e gli elenchi che, attraverso le pratiche di estirpazione e reimpianto, è inoltre possibile mantenere costantemente aggiornati.

Sul piano delle modalità di iscrizione meritano essere evidenziati i seguenti punti:

- l'iscrizione nell'albo e/o nell'elenco è condizione indispensabile per la successiva rivendicazione delle produzioni;
- ogni superficie vitata (unità vitata od appezzamento vitato) deve essere iscritta a una DO e/o IGT di base ed, eventualmente, ad altra DO e/o IGT quante sono le opzioni di rivendicazione della produzione che il produttore intende effettuare;
- ogni conduttore è identificato dal codice di identificazione della azienda agricola (CUAA);
- per ogni appezzamento vitato od unità vitata iscritta è indicata l'unità tecnico economica (UTE) cui si riferisce;
- per ciascuna DO e IGT e relative sottozone e tipologie sono stabiliti i codici identificativi e l'anno di entrata in produzione degli impianti, a decorrere dalla data di impianto o sovrinnesto, e le rese unitarie nei primi quattro anni produttivi;
- il rispetto della base ampelografica richiesta dai diversi disciplinari di produzione deve essere garantito nell'ambito dell'UTE, riferendo la composizione ampelografica dei vigneti alla superficie effettivamente investita da ciascun vitigno e non al numero dei ceppi.

Gli albi DO e gli elenchi IGT sono tenuti attraverso un programma informatico di gestione predisposto da ARTEA e appendice del più generale programma di gestione e controllo del potenziale viticolo.

<sup>34</sup> Con LR 14 aprile 2003, n. 22, viene tra l'altro modificato l'art. 2 della LR 23 gennaio 1989, n. 10 "Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca", abrogando la lettera f) del comma 1 dell'art. 2 che prevedeva anche competenze delle Comunità montane in materia di iscrizione dei vigneti agli albi DO ed elenchi IGT.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2003 n. 1127 sono state stabilite le modalità per procedere al primo aggiornamento dello schedario viticolo e per l'istituzione degli albi DO e degli elenchi IGT.

Le operazioni sono tuttora in corso e consistono in:

- trasmissione da parte della provincia all'azienda agricola della situazione aziendale ricavata sulla base della dichiarazione delle superfici vitate resa dall'agricoltore al settembre 2000 e sulla base delle successive variazioni del potenziale registrate dalla Provincia;
- verifica da parte dell'agricoltore e completamento delle informazioni relative alla composizione ampelografica di ciascuna superficie per procedere all'iscrizione agli albi DO e agli elenchi IGT;
- trasmissione da parte dell'agricoltore alla provincia della situazione aziendale aggiornata unitamente alla richiesta di iscrizione delle superfici agli albi DO ed elenchi IGT;
- istruttoria e iscrizione da parte della provincia.

Il successivo aggiornamento viene effettuato sia sulla base dei procedimenti autorizzatori per il controllo del potenziale viticolo, sia attraverso apposite comunicazioni di variazioni nella titolarità e nella conduzione delle superfici da parte dell'agricoltore.

## 8. LA RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Il settore vitivinicolo toscano ha conquistato un ruolo di preminenza a livello internazionale anche grazie alla capacità di promuovere e sviluppare strategie aziendali e progetti di ricerca di cui ha beneficiato l'intera filiera vitivinicola.

Le componenti principali di questo successo toscano sono certamente da ricercarsi nel forte legame tra vitigno, territorio e cultura viticola.

La capacità degli imprenditori e dei tecnici, anche sulla scorta della ricerca scientifica e della sperimentazione, di individuare nei diversi ambienti vitigni, cloni, interventi colturali e pratiche di cantina per il perseguimento di produzioni di qualità, è oggi una componente significativa della nostra viticoltura.

L'ARSIA svolge una parte fondamentale nella promozione e attuazione della ricerca e della sperimentazione viticola nell'ambito di una attività di studio che ha come protagonisti sia istituzioni pubbliche (Università, Istituti sperimentali), che soggetti privati (consorzi di tutela, imprese agricole, imprese artigiane).

L'ARSIA nella promozione della ricerca si è data una originale impostazione operativa che ha consentito di essere soggetto attivo nella crescita del comparto agricolo-forestale. Importante a tale riguardo è stato il ruolo dei tavoli di filiera quale interfaccia tra esigenze del territorio e iniziative di ricerca.

Si sviluppano da questo confronto i progetti di ricerca promossi dall'Agenzia attraverso la condivisione degli obiettivi e la definizione delle priorità da parte degli attori della filiera.

L'Agenzia esprime inoltre un parere nei confronti della Regione sulle iniziative di ricerca e sperimentazione per le quali viene richiesta una autorizzazione in deroga per l'impianto del vigneto sperimentale ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Reg. CE 1493/99.

Gli impianti viticoli sperimentali autorizzati in deroga ammontano ad oggi a 136 ettari. Su 105 ettari la sperimentazione è tuttora in corso.

In questo contesto si collocano le numerose iniziative di ricerca tese a valutare, in ambienti diversi, il comportamento bio-agronomico ed enologico di vitigni e cloni ritenuti di interesse per la vitivinicoltura toscana.

Il Sangiovese risulta il vitigno maggiormente indagato. È presente infatti nel 75% dei vigneti sperimentali, dove è utilizzato per valutare l'interazione fra genotipo ambiente, la tecnica colturale, il portainnesto più idoneo ai vari tipi di suoli e quale confronto con altri vitigni oggetto di studio.

I temi della ricerca possono essere così articolati:

- *selezione clonale*, particolarmente importante in questa fase di rinnovo dei vigneti per garantire la produzione di idoneo materiale di propagazione.

In questo contesto l'individuazione e soprattutto il mantenimento nel tempo dei biotipi oggetto di selezione possono rappresentare una opportunità di conservazione di variabilità genetica.

Importante è stato il lavoro di selezione clonale svolto negli ultimi anni. A seguito della fase di rinnovo dei vigneti sono stati omologati nell'ambito di progetti finanziati dalla Regione Toscana e/ o dall'ARSA e da privati, ben 11 cloni di Sangiovese, 7 cloni di Vernaccia di S. Gimignano, un clone di Colorino e tre cloni di Prugnolo gentile.

Sono attualmente ancora oggetto di selezione clonale il Sangiovese in varie zone, il Mammolo, il Canaiolo Nero, il Colorino, l'Aleatico, il Verdello, l'Ansonica e lo stesso Trebbiano toscano, vitigni di grande prestigio per la nostra viticoltura;

- *rapporto genotipo ambiente*. La piattaforma ampelografica ha subito nel corso degli anni profonde trasformazioni e, purtroppo, oggi buona parte di questo patrimonio genetico è andato perduto a causa di una serie di fattori, alcuni di carattere patogeno (come l'invasione della fillossera), altri invece legati a interventi umani (come la selezione di vitigni maggiormente produttivi).

In particolare gli anni '60 e '70 hanno rappresentato in questo senso una fase estremamente negativa, non solo perché il vino è stato soggetto a una impostazione meramente produttivistica che ha fortemente contribuito allo sviluppo di una viticoltura basata su pochi vitigni, con una accentuata selezio-

ne di varietà e di cloni sulla base della sola produttività, ma anche a seguito della diffusione dei v.q.p.r.d. legati a disciplinari di produzione e con precise basi ampelografiche.

La viticoltura regionale, come ricordato, da tempo sta ancorando il proprio successo al consolidamento di quel forte legame tra vitigno, territorio e cultura vitivinicola, che di fatto si è esteso all'intero comparto agroalimentare regionale attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici.

Da un'analisi sull'origine e diffusione dei vitigni coltivabili in toscana risulta che 31, dei 74 idonei alla coltivazione, sono "toscani" autoctoni o, comunque, hanno una storia di lunga coltivazione nella nostra regione, mentre 25 sono quelli extraregionali, e 18 sono i vitigni internazionali.

Negli ultimi anni grande attenzione è stata prestata alla valorizzazione di vitigni autoctoni minori che possono, attraverso l'adozione di adeguate tecniche colturali e di cantina, risultare determinanti per conferire maggiore riconoscibilità alle produzioni regionali accrescendo il valore differenziale della nostra vitivinicoltura.

Le ricerche condotte hanno permesso di portare all'attenzione di viticoltori e tecnici vitigni ingiustamente dimenticati quali il Foglia Tonda, la Barsagliana e il Mazzese;

– *valutazione dell'influenza delle variabili strutturali e della tecnica colturale sulla qualità della materia prima.* La ricerca della qualità impone di operare scelte fortemente correlate fra le diverse variabili: il vigneto, la sua struttura e la tecnica colturale sono considerate nella cultura vitivinicola toscana intimamente connesse. In questo contesto risulta importante sia acquisire indicazioni che confermino le scelte innovative delle aziende di punta, che sviluppare nei diversi territori un sapere in grado di orientare le decisioni delle imprese vitivinicole;

– *conservazione e valorizzazione del germoplasma regionale e delle risorse endogene.* Il vino, racchiude in sé una forte caratterizzazione evocativa, e ciò vale particolarmente in una regione come la Toscana, dove il vino rappresenta nell'immaginario collettivo proprio quella sintesi tra valenza paesaggistica, ruralità, storia e territorio che costituisce il valore aggiunto a tutto quanto è prodotto in Toscana.

La difesa della tipicità dei prodotti agroalimentari toscani, e tra questi il vino, occupa certamente il primo posto e contribuisce alla salvaguardia dell'identità regionale.

In tale senso non sorprende come da più parti si indichi nella valorizzazione del ricchissimo patrimonio genetico una delle strategie in grado di valorizzare ulteriormente la nostra viticoltura e di caratterizzarne le produzioni evitando il rischio di una loro omologazione.

L'attività di conservazione e valorizzazione del germoplasma vitivinicolo



regionale è fondamentale anche per non perdere variabilità genetica e per mantenere il valore differenziale della nostra vitivinicoltura.

Non a caso che con la legge regionale n. 50 del 1997 sulla “Tutela delle risorse genetiche autoctone” la Regione Toscana ha voluto definire e sostenere le azioni volte alla salvaguardia e alla valorizzazione di entità genetiche, a rischio di erosione, da lungo tempo coltivate in Toscana.

In questo contesto per quanto attiene le attività di ricerca promosse dall'ARSA sono da ricordare:

- la valorizzazione dei vitigni da colore;
- la ricerca e selezione di ceppi di lievito autoctoni nel Chianti, la valutazione sperimentale della loro influenza nei processi di trasformazione vinicola e la costituzione di una banca del germoplasma di lieviti da vino della zona;
- la progettazione e collaudo di sistemazioni idraulico-agrarie a basso rischio erosivo per impianti viticoli compatibili con l'assetto paesaggistico ambientale, già precedentemente ricordato;

– *collaudo di innovazioni*. Il comparto vitivinicolo toscano fa parte ormai da tempo dell'élite vitivinicola mondiale. Per consolidare questa posizione vi è una continua attività volta a introdurre innovazioni in grado di accrescere la qualità attraverso la valorizzazione delle specificità locali;

– *qualità delle uve e valutazione di processi tecnologici in grado di esaltare le caratteristiche di tipicità in funzione degli obiettivi enologici*. Questa linea di ricerca ha acquisito soprattutto negli ultimi anni una giusta rilevanza. Importanti progetti hanno previsto linee di studio mirate a correlare la qualità dell'uva agli interventi da attuare prima, durante e dopo la fermentazione alcolica. A tale riguardo anche nell'impostazione delle più recenti ricerche di selezione clonale e studio dei vitigni minori, la componente enologica ha acquisito giustamente maggiore peso al fine di individuare i cloni e vitigni autoctoni che meglio sapiano interpretare le nuove esigenze del mercato;

– *attività di supporto alla ricerca vitivinicola*. Da ricordare le iniziative svolte sul Sangiovese che hanno portato alla realizzazione del 1° Simposio internazionale (Firenze, 2000) e alla organizzazione del 2° Simposio previsto per il novembre del corrente anno, attraverso i quali vengono affrontati tutti gli aspetti legati alla peculiarità del Sangiovese, vitigno tipico e internazionale al tempo stesso.

Inoltre, presso la sede dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Arezzo, è stato realizzato un vigneto sperimentale che raccoglie i cloni e biotipi di Sangiovese. Questo impianto, unico nel suo genere, permette di porre a confronto oltre 70 accessioni. Si prevede di effettuare analisi genetiche e valutazioni sulla risposta vegeto-produttiva ed enologica dei singoli cloni. La realizzazione del-

l'impianto è stata avviata nel 2001 ed è destinata ad ampliarsi con l'inserimento di nuovi cloni forniti dalle diverse istituzioni interessate.

Sempre sul Sangiovese l'ARSIA sta costituendo una banca dati sulle ricerche che riguardano questo importante vitigno.

Infine da ricordare il rilancio del Nucleo di premoltiplicazione viticola della Toscana avviato dal Consorzio Vivaisti Toscani che a partire dal 2001 ha avuto una consistente accelerazione.

Nel corso del 2001 e del 2002 con specifici finanziamenti regionali si è proceduto a attivare tutte quelle iniziative volte alla conservazione in purezza e alla premoltiplicazione del materiale clonale selezionato conferito al nucleo.

Al fine di strutturare stabilmente l'attività del Nucleo di premoltiplicazione, l'ARSIA ha provveduto, anche sulla base delle indicazioni della Giunta Regionale Toscana, a partecipare alla costituzione dell'Associazione Toscana Costitutori Vitecolli (TOS.CO.VIT.) di cui fanno parte Istituzioni pubbliche e private che rappresentano la quasi totalità dei Costitutori di materiale clonale di vite selezionato in Toscana. Ad oggi il materiale conferito in esclusiva al Nucleo di Premoltiplicazione Vitecola della Toscana gestito dalla TOS.CO.VIT è di 31 cloni di cui 15 di recentissima omologazione.

Risulta pertanto evidente come la piena operatività del Nucleo risulti strategica per supportare la crescita del vivaismo regionale e qualificare l'azione di rinnovo degli impianti vitecolli.

## 9. CONCLUSIONI

Il settore vitivinicolo in Toscana assume connotazioni assai particolari, tanto che potremmo parlare di un vero e proprio "modello toscano" basato su produzioni di alta qualità, strettamente legate al territorio e che vede coinvolto un tessuto produttivo dinamico, altamente professionale, capace di saper coniugare la tradizione con l'innovazione.

L'attuale momento è caratterizzato da una intensa attività di rinnovo degli impianti, fondamentale per perseguire l'obiettivo della qualità delle produzioni. Sarà necessario a questo proposito mettere in atto anche tutte quelle azioni volte a un razionale inserimento nell'ambiente di tali interventi.

La ricerca, la sperimentazione, la presenza di numerosi tecnici ed esperti a supporto in campo vitecolo e in campo enologico rendono il settore e i prodotti che ne derivano sempre all'avanguardia, conosciuti e apprezzati su tutti i mercati.

Il quadro di riferimento normativo appare, seppure complesso, organico e in grado di regolamentare tutta la materia nel suo insieme. Il governo regionale e il mondo produttivo hanno saputo darsi appropriate e opportune discipline in campo viticolo. La semplificazione ulteriore delle procedure amministrative, anche grazie alle attività svolte dall'organismo pagatore regionale (ARTEA), appare un'esigenza su cui concentrare l'attenzione per i prossimi anni.

La Toscana mostra evidenti punti di forza nelle sfide sul mercato mondiale dei vini, ma non può prescindere da un efficace sistema di certificazione delle produzioni: un sistema che costituisce il necessario presupposto per la valorizzazione dei prodotti vinicoli e che appare tanto più necessario quanto più i vini si legano a un territorio di origine e a regole di produzione codificate come, appunto, avviene in Toscana.

## APPENDICE

### DISPOSIZIONI APPLICATIVE ADOTTATE DALLA REGIONE TOSCANA PER IL SETTORE VITIVINICOLO SUCCESSIVAMENTE ALLA RIFORMA DELLA OCM VINO REG. CE 1493/1999 E 1227/2000

#### INVENTARIO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO

- Deliberazione Giunta Regionale del 24/01/2000 n. 59 (B.U.R.T. n. 7 del 16/02/2000 parte Seconda) oggetto: “Adempimenti per la realizzazione dell’inventario del potenziale produttivo del settore viticolo ai sensi del Reg. CE 1493/99”.
- Deliberazione Giunta Regionale del 11/07/2000 n. 760 (B.U.R.T. n. 31 del 02/08/2000, parte Seconda) oggetto: “Inventario del potenziale produttivo viticolo ai sensi dell’art. 16 del Reg. CE 1493/99”.

#### DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI SUPERFICI VITATE

- Legge Regionale del 20/03/2000 n. 27 (B.U.R.T. n. 13 del 30/03/2000) oggetto: “Disciplina per la realizzazione di superfici vitate”. abrogata da LR 21/02
- Deliberazione Giunta Regionale del 18/07/2000 n. 793 (B.U.R.T. n. 32 del 9 agosto 2000) oggetto: “Modalità tecnico - procedurali per la realizzazione di superfici vitate in Toscana”.  
*modificata da:*
  - Deliberazione Giunta Regionale del 11/02/2002 n. 120 (B.U.R.T. n. 10 del 06/03/2002, parte Seconda)
- Deliberazione Consiglio Regionale del 31/10/2000 n. 211 (B.U.R.T. n. 48 del 29/11/2000 parte Seconda) oggetto: “Direttive generali per la pianificazione provinciale relativa all’ampliamento, delle superfici vitate per la produzione di vini a D.O. e definizione dei criteri per l’assegnazione di tali superfici alle aziende agricole”.
- Decreto Dirigenziale del 12/03/2002 n. 1058 (B.U.R.T. n. 18 del 30/04/2002) oggetto: “Inventario del potenziale produttivo viticolo: individuazione delle attività da svolgersi tramite l’Agenzia Regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura”.
- Legge regionale del 20/06/2002 n. 21 (B.U.R.T. n. 14 del 26/06/2002 parte Prima) oggetto: “Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo”.  
*modificata da:*
  - Legge regionale del 14/04/2003 n. 22 (B.U.R.T. n. 19 del 17/04/2003)
- Decreto Dirigenziale del 19/12/2002 n. 7147 (B.U.R.T. n. 5 del 29/01/2003) oggetto: “Dichiarazione delle superfici vitate ai sensi del DM 26 Luglio 2000: modalità per la soluzione delle anomalie relative alla superficie degli appezzamenti vitati derivanti dalla discordanza tra valore dichiarato e valore misurato”.
- Deliberazione Giunta Regionale del 03/11/2003 n. 1127 (B.U.R.T. n. 48 del 26/11/2003) oggetto: “Modalità per procedere al primo aggiornamento dello schedario del potenziale produttivo viticolo e per l’istituzione degli albi dei vi-

gneti per vini a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (IGT) presso le province”.

#### REGOLARIZZAZIONE DELLE SUPERFICI VITATE

- Deliberazione Giunta Regionale del 08/11/1999 n. 1246 (B.U.R.T. n. 48 del 01/12/1999 parte seconda) oggetto: “Reg. CE 1493/99 del Consiglio del 17/05/99 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Regolizzazione di impianti abusivi. Direttive agli uffici regionali per l’applicazione delle sanzioni amministrative”.
- Deliberazione Giunta Regionale del 26/09/2000 n. 987 (B.U.R.T. n. 42 del 18/10/2000 parte seconda) oggetto: “Adempimenti connessi all’applicazione del Reg. CE 1493/99: autorizzazione alla vinificazione delle uve provenienti da vigneti oggetto di regolarizzazione”.
- Deliberazione Giunta Regionale del 27/11/2000 n. 1230 (B.U.R.T. n. 51 del 20/12/2000 parte seconda) oggetto: “Disposizioni per la regolarizzazione delle superfici vitate e per l’applicazione delle sanzioni in materia di potenziale vitivinicolo ai sensi dei Reg. CE 1493/99, 1227/00 e del D.L. n. 260/00”.

*modificata da:*

- Deliberazione Giunta Regionale del 16/07/2001 n. 762 (B.U.R.T. n. 32 del 08/08/2001 parte Seconda)- proroga termine per la presentazione delle domande e per l’ottenimento dei diritti di reimpianto- 31/12/01 e variazioni sanzioni punto 3.
- Deliberazione Giunta Regionale del 21/12/2001 n. 1395 (B.U.R.T. n. 3 del 16/01/2002 parte Seconda)- proroga termine per la presentazione delle domande e per l’ottenimento dei diritti di reimpianto- 28/02/02
- Deliberazione Giunta Regionale - del 04/03/2002 n. 200 (B.U.R.T. n. 13 del 27/03/2002 parte Seconda)- proroga termine per la presentazione delle domande e per l’ottenimento dei diritti di reimpianto- 30/04/02
- Deliberazione Giunta Regionale del 26/04/2002 n. 407 (B.U.R.T. n. 21 del 22/05/2002 parte Seconda)- proroga termine per la presentazione delle domande e per l’ottenimento dei diritti di reimpianto- 15/06/02
- Deliberazione Giunta Regionale del 17/06/2002 n. 610 (B.U.R.T. n. 28 del 10/07/2002 parte Seconda)- proroga termine per la presentazione delle domande e per l’ottenimento dei diritti di reimpianto-08/07/02
- Deliberazione Giunta Regionale del 30/09/2002 n. 1066 (B.U.R.T. n. 43 del 23/10/2002 parte Seconda)- proroga termine per la presentazione delle domande-10/10/02
- Deliberazione Giunta Regionale del 29/09/2003 n. 948 (B.U.R.T. n. 43 del 21/10/2003 parte Seconda)- riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga di superfici vitate- 31/01/04
- Decreto Dirigenziale del 11/01/2001 n. 46 (B.U.R.T. n. 6 del 07/02/2001 parte Seconda) oggetto: “Approvazione facsimile di domanda di regolarizzazione delle superfici vitate ai sensi dei Reg. CE 1493/99, 1227/00 e del D.L. n. 260/00”.
- Deliberazione Giunta Regionale del 27/05/2002 n. 507 (B.U.R.T. n. 25 del

19/06/2002, parte Seconda) oggetto: “Quantificazione della quota di diritti di reimpianto da destinare alla regolarizzazione dei vigneti di cui all’art. 2, comma 3, lettera c) del Reg. CE 1493/99”.

- Decreto Dirigenziale del 24/07/2002. n. 3735 (B.U.R.T. n. 33 del 14/08/2002, parte seconda SEZIONE I) oggetto: “Rimodulazione della quota di diritti di reimpianto da destinare alla regolarizzazione dei vigneti di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c) del Reg. CE 1493/99”.

#### RISERVA REGIONALE E ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI NUOVO IMPIANTO

- Deliberazione Consiglio Regionale del 17/09/2001 n. 166 (B.U.R.T. n. 41 del 10/10/2001 parte Seconda, SEZIONE I) oggetto: “Istituzione della riserva regionale dei diritti d’impianto di superfici vitate ai sensi del Reg. CE 1493/99”.
- Deliberazione Giunta Regionale del 11/11/2002 n. 1220 (B.U.R.T. n. 49 del 04/12/2002, parte II sezione I) oggetto: “Disposizioni per l’organizzazione e la gestione della riserva regionale dei diritti di impianto delle superfici vitate. Reg. CE 1493/99-DCR 166/01”.
- Deliberazione Giunta Regionale del 26/03/2001 n. 320 (B.U.R.T. n. 16 del 18 aprile 2001) oggetto: “Regolamento CE 1493/99: assegnazione diritti di nuovo impianto. Comunicazione al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali”.
- Deliberazione Consiglio Regionale del 18/09/2002 n. 127 (B.U.R.T. n. 42 del 16/10/2002) oggetto: “Programma regionale per l’impianto di nuovi vigneti ai sensi del Reg. CE 1493/99”.
- Decreto Dirigenziale del 22/10/2002 n. 5635 (B.U.R.T. n. 46 del 13/11/2002, parte Terza) oggetto: “Disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione del programma regionale per l’impianto di nuovi vigneti ai sensi del Reg. CE 1493/99”.
- Decreto Dirigenziale del 04/11/2002 n. 5784 (B.U.R.T. n. 48 del 27/11/2002) oggetto: “Programma regionale per l’impianto di nuovi vigneti ai sensi del Reg. CE 1493/99. Approvazione scheda procedimentale (legge regionale 11/98)”.
- Decreto Dirigenziale del 19/12/2002 n. 7148 (B.U.R.T. n. 4 del 22/01/2003) oggetto: “Programma regionale per l’impianto di nuovi vigneti ai sensi del regolamento CE 1493/99 -Proroga del termine per la presentazione delle domande.”

#### DISPOSIZIONI PER LA ISCRIZIONE AGLI ALBI DEI VIGNETI DEI VINI A DO ED ELENCHI DELLE VIGNE IGT

- Deliberazione Giunta Regionale del 25/06/2002 n. 641 (B.U.R.T. n. 29 del 17/07/2002) oggetto: “Modalità procedurali e termine per l’iscrizione e l’aggiornamento delle superfici vitate negli Albi dei vini a denominazione d’origine per l’anno 2002”.
- Deliberazione Giunta Regionale del 16/06/2003 n. 581 (B.U.R.T. n. 28 del 09/07/2003) oggetto: “Modalità procedurali e termine per l’iscrizione e l’aggiornamento delle superfici vitate negli Albi dei vini a denominazione d’origine per l’anno 2003”.

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25/09/2003 n. 50/R (BURT n. 40 del 03/10/2003) oggetto: "Regolamento per la disciplina dell'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e per l'aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi".

#### DISPOSIZIONI PER LA RIVENDICAZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

- Deliberazione Giunta Regionale del 12/11/2001 n. 1246 (B.U.R.T. n. 49 del 05/12/2001) oggetto: "Disposizioni relative alla rivendicazione della produzione dei vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica tipica per la campagna vendemmiale 2001/2002".
- Deliberazione Giunta Regionale del 23/09/2002 n. 1018 (B.U.R.T. n. 42 del 16/10/2002, parte Seconda, SEZIONE I) oggetto: "Applicazione articolo 10, comma 1, lettera c) e lettera d) della legge 10 febbraio 1992, n. 164.Campagna vendemmiale 2002-2003".
- Deliberazione Giunta Regionale del 14/10/2002 n. 1128 (B.U.R.T. n. 45 del 06/11/2002) oggetto: "Integrazione alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1018 del 23 settembre 2002 -Applicazione articolo 10, comma 1, lettera c) e lettera d) della legge 10 febbraio 1992, n. 164.Campagna vendemmiale 2002-2003".
- Deliberazione Giunta Regionale del 11/11/2002 n. 1222 (B.U.R.T. n. 49 del 04/12/2002, parte Seconda, sezione I) oggetto: "Disposizioni relative alla rivendicazione delle produzioni dei vini a denominazione di origine per la campagna vendemmiale 2002-2003".

#### CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETÀ DI VITE

- Deliberazione Giunta Regionale del 28/04/2003 n. 382 (B.U.R.T. n. 21 del 21/05/2003) oggetto: "Istituzione dell'elenco delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino. Articolo 19, Regolamento (CE) 1493/1999, articolo 20, Regolamento (CE) 1227/2000".
- Decreto Dirigenziale del 16/05/2003 n. 2900 (B.U.R.T. n. 25 del 18/06/2003) oggetto: "Iscrizione varietà di vite nell'elenco delle varietà classificate idonee alla produzione di uva da vino. DGR 382/2003".
- Decreto Dirigenziale del 18/09/2003 n. 5412 (B.U.R.T. n. 42 del 15/10/2003) oggetto: "Elenco delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino. Reg (CE) 1493/1999 - 1227/2000, DGR 382/2003".

#### REGIME DI AIUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

- Deliberazione Consiglio Regionale del 17/01/2001 n. 21 (B.U.R.T. n. 8 del 21/02/2001 parte Seconda) oggetto: "Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti".

*modificata da:*

- Deliberazione Consiglio Regionale del 31/01/2001 n. 30 (B.U.R.T. n 11 del 14/03/2001 parte Seconda)
- Deliberazione Consiglio Regionale del 29/01/2002 n. 15 (B.U.R.T. n 6 del 06/02/2002 parte seconda)
- Deliberazione Consiglio Regionale del 21/05/2002 n. 81 (B.U.R.T. n 25 del 19/06/2002)
- Decreto Dirigenziale del 8/02/2001 n. 615 (B.U.R.T. n. 9 del 28/02/2001, integrato dal B.U.R.T. n. 11 del 14 marzo 2001) oggetto: “Approvazione modulistica per la presentazione delle domande di contributo nell’ambito del Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti previsto dall’art. 11 del Reg. CE 1493/99”.
- Deliberazione Giunta Regionale del 19/03/2001 n. 282 (B.U.R.T. n 15 del 11/04/2001, parte Seconda) oggetto: “Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti previsto dall’art. 11 del Reg. CE 1493/99: proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo- campagna 2000-2001”.
- Decreto Dirigenziale del 9/05/2001 n. 2448 (B.U.R.T. n 23 del 06/06/2001, parte Seconda) oggetto: “Ripartizione dei fondi residui campagna 2000/2001 agli Enti competenti nell’ambito del Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti previsto dall’art. 11 del Reg. CE 1493/99”.
- Deliberazione Giunta Regionale del 28/05/2001 n. 552 (B.U.R.T. n 25 del 20/06/2001, parte Seconda) oggetto: “Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti previsto dall’art. 11 del Reg. CE 1493/99: modalità di predisposizione degli elenchi di liquidazione a seguito di ulteriori assegnazioni finanziarie da parte dell’AGEA- campagna 2000-2001”.

*modificata da:*

- Deliberazione Giunta Regionale del 11/06/2001 n. 613 (B.U.R.T. n 27 del 04/07/2001, parte Seconda) oggetto: “Integrazioni alla D.G.R n. 552/01”
- Decreto Dirigenziale del 31/01/2002 n. 241 (B.U.R.T. N. 6 del 06/02/2002, parte Terza) oggetto: “Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, l’istruttoria e l’ammissione delle domande per l’accesso al regime di aiuti relativo alla campagna 2001/2002 e successive annualità nell’ambito del Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti previsto dall’art. 11 del Reg. CE 1493/99 e della modulistica per la presentazione delle domande”.

*modificato da:*

- Decreto Dirigenziale del 3/06/2002 n. 2484 (B.U.R.T. n 26 del 26/06/2002) oggetto: “Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti previsto dall’art. 11 del Reg. CE 1493/99. Modificazioni al decreto n. 241/2002”.
- Decreto Dirigenziale del 23/04/2002 n. 1780 (B.U.R.T. n 20 del 15/05/2002, parte seconda) oggetto: “Ripartizione dei fondi residui campagna 2001/2002 agli Enti competenti nell’ambito del Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti previsto dall’art. 11 del Reg. CE 1493/99”.
- Decreto Dirigenziale del 02/07/2002 n. 3386 (B.U.R.T. n 30 del 24/07/2002) oggetto: “ Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti



previsto dall'art. 11 del Reg. CE 1493/99. Approvazione scheda procedimentale (L.R. 11/98) ”.

- Decreto Dirigenziale del 05/03/2003 n. 1184 (B.U.R.T. n. 15 del 09/04/2003) oggetto: “Regolamento CE n. 1493/1999. Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Modalità di predisposizione degli elenchi di liquidazione relativi alla terza campagna (2002/2003)”.
- Decreto Dirigenziale del 05/03/2003 n. 1204 (B.U.R.T. n. 13 del 26/03/2003) oggetto: “Piano regionale di ristrutturazione e riconversione vigneti: proroga del termine per l'approvazione e trasmissione alla Regione Toscana degli elenchi di liquidazione – campagna 2002/2003.”
- Decreto Dirigenziale del 19/03/2003 n. 1434 (B.U.R.T. n. 15 del 09/04/2003) oggetto: “Piano di ristrutturazione e riconversione vigneti: ulteriore proroga del termine per l'approvazione e trasmissione alla Regione Toscana degli elenchi di liquidazione - campagna 2002-2003”.
- Decreto del direttore ARTEA del 26/03/2003 n. 55 (B.U.R.T. n. 16 del 16/04/2003) oggetto: “O.C.M. vitivinicolo- Approvazione Manuale delle procedure per la realizzazione del Piano di ristrutturazione e riconversione vigneti”.
- Decreto Dirigenziale del 04/04/2003 n. 1937 (B.U.R.T. n. 20 del 14/05/2003) oggetto: “Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui al regolamento CE n. 1493/1999. Ripartizione agli Enti competenti dei fondi assegnati alla Regione Toscana per la campagna 2002/2003.”
- Decreto Dirigenziale del 11/04/2003 n. 2171 (B.U.R.T. n. 19 del 07/05/2003) oggetto: “Regolamento CE n. 1493/1999. Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Rinvio del periodo per la presentazione delle domande di contributo riferite alla campagna 2003/2004.”
- Deliberazione Consiglio Regionale del 20/05/2003 n. 92 (B.U.R.T. n. 26 del 25/06/2003 ) oggetto: “Regolamento CE n. 1493/99- Adozione del piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti a decorrere dalla campagna 2003/2004”.
- Decreto Dirigenziale del 27/05/2003 n. 3014 (B.U.R.T. n. 26 del 25/06/2003) oggetto: “Regolamento CE n. 1493/1999. Rimodulazione delle risorse finanziarie per il regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Campagna 2002/2003”.
- Decreto Dirigenziale del 29/05/2003 n. 3105 (B.U.R.T. n. 26 del 25/06/2003) oggetto: “Disposizioni tecniche e procedurali per l'accesso al regime di sostegno relativo alla campagna 2003/2004 e alle successive annualità previsto dal piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui alla deliberazione Consiglio Regionale n. 92 del 20 Maggio 2003”.
- Decreto del direttore ARTEA n. 107 del 04/06/2003 (B.U.R.T. n. 26 del 25/06/2003) oggetto: “Organizzazione Comune del mercato vitivinicolo- Approvazione modulistica e garanzia fidejussoria per la presentazione domande Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti- campagna 2003/2004”.
- Deliberazione Giunta Regionale del 23/02/2004 n. 135 (B.U.R.T. n. 11 del 17/03/2004, parte Seconda) oggetto: “Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Disposizioni procedurali per l'esecuzione dei collaudi.”

**ELENCO DELLE VARIETÀ DI VITE CLASSIFICATE IDONEE  
ALLA PRODUZIONE DI UVA DA VINO IN TOSCANA\***

<b>CODICE**</b>	<b>DENOMINAZIONE VITIGNO</b>	<b>COLORE</b>
131	MALVASIA BIANCA DI CANDIA B.	BIANCO
132	MALVASIA BIANCA LUNGA B.	BIANCO
138	MALVASIA ISTRIANA B.	BIANCO
128	MALVASIA N.	NERO
140	MALVASIA NERA DI BRINDISI N.	NERO
141	MALVASIA NERA DI LECCE N.	NERO
142	MAMMOLO N.	NERO
299	MANZONI BIANCO B.	BIANCO
145	MAZZESE N.	NERO
146	MERLOT N.	NERO
150	MONTEPULCIANO N.	NERO
153	MOSCATO BIANCO B.	BIANCO
158	MULLER THURGAU B. BIANCO004 ALBANA B.	BIANCO
008	ALBAROLA B.	BIANCO
009	ALEATICO N.	NERO
011	ALICANTE BOUSCHET N.	NERO
010	ALICANTE N.	NERO
012	ANCELOTTO N.	NERO
013	ANSONICA B.	BIANCO
019	BARBERA N.	NERO
022	BARSAGLINA N.	NERO
030	BIANCONE B.	BIANCO
034	BONAMICO N.	NERO
039	BRACCIOLA NERA N.	NERO
042	CABERNET FRANC N.	NERO
043	CABERNET SAUVIGNON N.	NERO
046	CALABRESE N.	NERO
047	CALORIA N.	NERO
048	CANAIOLO BIANCO B.	BIANCO
049	CANAIOLO NERO N.	NERO
050	CANINA NERA N.	NERO
061	CESANESE D'AFFILE N.	NERO
298	CHARDONNAY B.	BIANCO
062	CILIEGIOLO N.	NERO
063	CLAIRETTE B.	BIANCO

\* Legenda: b: bianco, n: nero.

\*\* Il codice è desunto dal registro nazionale delle varietà di viti di cui all'articolo 11 del decreto del presidente della repubblica del 24 dicembre 1969 n. 1164

066	COLOMBANA NERA	NERO
067	COLORINO N.	NERO
077	DURELLA B.	BIANCO
081	FIANO B.	BIANCO
082	FOGLIA TONDA N.	NERO
091	GAMAY N.	NERO
095	GRECHETTO B.	BIANCO
097	GRECO B.	BIANCO
103	GROPPELLO DI S. STEFANO N.	NERO
104	GROPPELLO GENTILE N.	NERO
122	LIVORNESE BIANCA B.	BIANCO
335	PETIT VERDOT N.	NERO
193	PINOT BIANCO B.	BIANCO
194	PINOT GRIGIO G.	BIANCO
195	PINOT NERO N.	NERO
197	POLLERA NERA N.	NERO
201	PRUGNOLO GENTILE N.	NERO
371	PUGNITELLO	NERO
205	REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO N	NERO
210	RIESLING B.	BIANCO
209	RIESLING ITALICO B.	BIANCO
216	ROUSSANE B.	BIANCO
218	SANGIOVESE N.	NERO
221	SAUVIGNON B.	BIANCO
222	SCHIAVA GENTILE	NERO
227	SEMILLON B.	BIANCO
231	SYRAH N.	NERO
232	TEROLDEGO N.	NERO
238	TRAMINER AROMATICO RS	BIANCO
244	TREBBIANO TOSCANO B.	BIANCO
251	VERDEA B.	BIANCO
253	VERDELLO B.	BIANCO
254	VERDICCHIO BIANCO B.	BIANCO
258	VERMENTINO B.	BIANCO
259	VERMENTINO NERO N.	NERO
261	VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO B	BIANCO
346	VIOGNER B.	BIANCO



Finito di stampare  
nel mese di luglio 2004  
dalla Tipografia ABC  
Sesto Fiorentino - Firenze

